

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo



NECSI HOLDING S.R.L.

*Versione 2.0
15 dicembre 2023*

INDICE

| | | |
|----|---|----|
| 1 | FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 6 |
| 2 | GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..... | 7 |
| 3 | CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI | 8 |
| 4 | APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231..... | 12 |
| 5 | DESTINATARI DEL MODELLO..... | 13 |
| 6 | CODICE ETICO DI GRUPPO | 13 |
| 7 | STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE | 13 |
| 8 | PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI | 15 |
| 9 | ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI | 17 |
| 10 | COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO | 23 |
| 11 | SISTEMA SANZIONATORIO..... | 24 |
| 12 | RIFERIMENTI..... | 25 |

PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN NECSI HOLDING

26

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 26 |
| 2. | REATI SOCIETARI | 38 |
| 3. | DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 46 |
| 4. | REATI AMBIENTALI | 51 |
| 5. | REATI DI RICICLAGGIO..... | 54 |
| 6. | DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI | 60 |
| 7. | INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA | 64 |
| 8. | DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 65 |
| 9. | DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO | 67 |
| 10. | DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI | 69 |
| 11. | DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 72 |
| 12 | IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE | 75 |
| 13 | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 77 |
| 14 | DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 80 |
| 15 | DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA..... | 85 |
| 16 | FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI..... | 86 |
| 17 | REATI TRIBUTARI..... | 89 |
| 18 | INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE | 94 |

PREMESSA

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**; parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3** - Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo
- **Allegato 4** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 5** - Codice Etico di Gruppo
- **Allegato 6** - Protocolli Preventivi 231
- **Allegato 7** - Procedura gestione Flussi informativi (con relativo allegato)

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, alle Procedure interne e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine "**Modello**" si intenderà l'insieme di tali regole, sia che siano contenute nel documento denominato "Manuale del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo" sia che siano previste nel Codice Etico di Gruppo, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti aziendali).

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

NECSI HOLDING SRL (di seguito anche la "Società" o "NECSI HOLDING") è un'azienda costituita nel 2021 che ha ad oggetto, in particolare:

- l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni in Italia o all'estero, ossia l'attività di acquisizione, detenzione, gestione e cessione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa;
- la presentazione di servizi amministrativi ed esecutivi in favore di società, enti, imprese, privati e terzi in genere, tra cui ad esempio la tenuta e l'aggiornamento di scritture contabili di ogni tipo, l'elaborazione di dati, tabelle, rendiconti, grafici e testi in genere, la gestione del personale e delle pratiche amministrative connesse, la definizione di piani operativi di marketing ed il supporto per l'attività commerciale e di sviluppo dei mercati, attività di ricerca e sviluppo.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di NECSI HOLDING ha approvato, in data 24 gennaio 2022, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di ridurre il rischio di commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

In seguito, il Modello è stato aggiornato alle seguenti novità normative intercorse:

- il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto l'articolo 25-octies.1 relativo ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni;
- la Legge n.238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" ha apportato alcune modifiche al c.d. Catalogo dei reati 231:
 - ha ampliato la descrizione delle condotte di alcuni "delitti informatici e trattamento illecito di dati" richiamati dall' 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed introdotto aumenti di pena;

- inserito aggravanti specifiche ed esteso le condotte di alcuni delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
 - modificato i reati di market abuse richiamati dall' 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
- La Legge 28 marzo 2022 n. 25, che ha recepito le modifiche introdotte al Codice penale dal decreto-legge n. 13/2022 (c.d. Decreto Frodi, con la medesima legge abrogato) ed ha introdotto modifiche ad alcuni articoli del codice penale, tra cui gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., già reati presupposto enucleati nell'art. 24 del d.lgs. 231/2001;
- la Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 due nuovi articoli:
 - Art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"
 - Art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- il D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale», ha apportato alcune modifiche all'art. 322-bis c.p. e al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, relativo ai "Reati tributari";
- il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati societari" introducendo il nuovo reato presupposto "delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (art. 54 D.Lgs. 19/2023);
- il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, entrato in vigore il 30 marzo 2023, prevede l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e la modifica del comma 2bis;
- la L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" intervenuta sull'art. 171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) estendendone l'applicabilità;
- il D.L. 10.08.2023, n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 che all'art. 6 ter, <<Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231>> interviene:
 - introducendo nel catalogo dei reati presupposto le seguenti fattispecie: artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori);
 - apportando modifiche al codice penale, in particolare alla formulazione del comma secondo dell'art. 452 bis c.p. rubricato "Inquinamento ambientale" e del comma secondo dell'art. 452 quater "Disastro ambientale", fattispecie già richiamate e ricomprese nell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01.

1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di NECSI HOLDING, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NECSI HOLDING in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da NECSI HOLDING in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui NECSI HOLDING intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e

proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
 - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
 - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell'efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e dunque alla mappatura del rischio reato 231) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza (o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficacia.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi. I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati a prevenire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione

del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente). L'Organismo (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono in sede penale patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, , 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di

genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" e Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica, D.l. 14 luglio 2020, n. 75 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione), Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021 relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", Decreto Legislativo n. 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, D. Lgs. n. 24/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione), L. 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione". Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D.lgs. 231/2001);

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);

- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- octiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

L'**Allegato 2** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "Soggetti apicali"¹), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

¹ "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in NECSI HOLDING consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice di NECSI HOLDING (Consiglieri di Amministrazione, compreso l'Amministratore Delegato).

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'**Organigramma aziendale**, a cui si rinvia (documento che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Modello, nella sua versione via via aggiornata).

4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, Direzione e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi paragrafo 8.1);

- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato ulteriori punti di controllo (ad esempio introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione di protocolli preventivi, etc.);
- sintetizzato il profilo di rischio nell'Allegato 3 – Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo.

5 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di NECSI HOLDING o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

6 CODICE ETICO DI GRUPPO

Il gruppo Necsi da sempre opera con trasparenza, onestà, nonché con diligenza, correttezza ed integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili. In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il **Codice Etico di Gruppo, allegato 5** al Modello stesso.

Il Codice Etico di Gruppo è finalizzato, innanzitutto, a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici (Sezione Principi Etici) in esso contenuti all'interno del Gruppo NECSI nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo delle Società del Gruppo nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa. I suddetti principi di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma il rispetto degli stessi concorre a creare un "ambiente" favorevole alla prevenzione dei reati.

La "Sezione 2_Comportamenti 231" mira invece a raccomandare o vietare determinati comportamenti nell'ottica di prevenire i reati previsti dal Decreto 231; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- organo amministrativo collegiale;

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati;
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui NECSI HOLDING è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

7.1 Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previsti e disciplinati rispettivamente nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto»; tali ruoli vanno codificati in apposite job description.

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

E' necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

NECSI HOLDING ha costruito il proprio Organigramma aziendale e i Mansionari nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito dell'Amministratore Delegato mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Modello, nelle loro versioni via via aggiornate.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di NECSI HOLDING ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanza ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società). L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le delibere del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure è conservato dall'Ufficio Amministrazione e Finanza.

8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1 Principi generali di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di protocolli, procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;

- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

8.2 Protocolli e procedure 231

NECSI HOLDING ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici protocolli per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. In alcuni casi sono state definite altresì procedure che, in applicazione del relativo protocollo esplicitano ulteriormente le regole operative (definizioni, soggetti, modalità operative di dettaglio, etc.). Entrambe le categorie, mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 6 Protocolli e procedure preventive 231** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nell'Allegato 6 ulteriori procedure e regolamenti aziendali, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori ivi compresi Lavoratori parasubordinati, Stagisti e Tirocinanti, nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal presente documento.

8.3 Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Ferma restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".

- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre, è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 10).

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, NECSI HOLDING istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo osservando le seguenti regole:

- la composizione può essere di tipo monocratico o collegiale
- i membri sono scelti nel rispetto dei seguenti principi portanti:
 - autonomia: gli autonomi poteri di iniziativa e controllo devono essere intesi come libertà di azione e autodeterminazione. Perciò l'Organismo di Vigilanza non svolge mansioni operative che possano pregiudicarne l'obiettività di giudizio ed è collocato in una posizione tale da preservarlo da forme di condizionamento da parte dell'ente e in particolare del Management aziendale; qualora il Consiglio di Amministrazione decida di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un membro interno alla Società, tale membro non deve essere dotato di poteri decisionali e, inoltre, deve essere collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione.
 - indipendenza: va intesa quale necessaria condizione di assenza di conflitto di interessi anche potenziale e di indipendenza nei confronti di NECSI e quindi del suo Management. E' compito dell'organo che nomina l'Organismo di Vigilanza effettuare gli opportuni accertamenti
 - onorabilità: i requisiti sono desumibili dalla normativa civilistica e segnatamente riguardano "l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi"
 - continuità d'azione: è necessario che la vigilanza sul Modello non sia discontinua ma al contrario sia svolta con una periodicità tale da consentire all'Organismo di Vigilanza di ravvisare in tempo reale eventuali situazioni anomale
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale

- in caso di Organismo di Vigilanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'Organismo di Vigilanza è limitata ai membri esterni
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'Organismo di Vigilanza o quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza monocratico, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, si applicano le seguenti regole:

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di 6 anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale (budget), approvato e messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione dell'Organismo di Vigilanza successiva all'utilizzo del budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

9.2 Poteri e funzioni

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Ente, è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- vigilanza sulla reale applicazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;

- valutazione periodica dell'adeguatezza del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO sia nel prevedere i comportamenti illeciti sia nell'allineamento con le previsioni normative relativa all'accreditamento degli Organismi di Formazione ed – ove del caso – aggiornamento del sistema di compliance;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello 231 nei casi si riscontrino esigenze di aggiornamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o legislative
- segnalazione al CdA delle modifiche apportate al D. Lgs 231/2001.

A tal fine è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori e al Revisore;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la Società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- supervisione l'attività di formazione aziendale sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sui contenuti del Modello Organizzativo adottato dall'azienda, e più in particolare vigila sull'effettività della formazione.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

9.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- requisiti, nomina, durata in carica, decadenza e revoca
- funzioni e compiti
- modalità di funzionamento
- un numero minimo di adunanze annuali
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti

- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione, conservazione, e gestione dei flussi informativi
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società
- gestione delle modifiche al Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza formalizza in apposito Piano di Attività le azioni che intende attivare per assicurare una corretta ed efficace azione di vigilanza e controllo sulle attività della Società. Il Piano di Attività consiste dei seguenti elementi essenziali:

- individuazione e pianificazione delle attività di verifica e di controllo che l'Organismo di Vigilanza intende compiere nel corso dell'anno solare:
- definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Revisore.

I verbali degli incontri con gli organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il piano delle attività e la relazione annuale dovranno essere raccolti nel "Libro (o registro) delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza" con fogli numerati progressivamente.

9.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza e Segnalazioni Whistleblowing

La Società, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2 lett d) e co.2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha predisposto apposita disciplina contenuta:

- **nell'Allegato 7 – Procedura gestione flussi informativi all'OdV** finalizzata ad individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di NECSI HOLDING da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231;
- nella "**Procedura Whistleblowing**" finalizzata a disciplinare la gestione delle Segnalazioni, comprese quelle relative alle potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231.

Flussi informativi all'OdV

La definizione di tali obblighi informativi all'OdV risponde all'esigenza di:

- da un lato, consentire l'attività di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall'altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- a) obbligatoriamente e tempestivamente le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

b) con frequenza periodica o ad evento, i dati, le informazioni e i documenti elencati nella tabella denominata "Quadro dei flussi informativi".

Inoltre, si ricorda che tra i Flussi informativi rientra anche l'obbligo, da parte dei Gestori della Segnalazione diversi dall'OdV, di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni segnalazione avente ad oggetto violazioni delle fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o del Modello 231 che gli stessi abbiano ricevuto, così come previsto dalla Procedura Whistleblowing.

Il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell'obbligo di informazione previsto dal Modello 231 della Società, può dar luogo all'applicazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nell'**Allegato 4** – Sistema Sanzionatorio 231 del Modello 231 (ad es. sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti).

Per tutto quanto concerne la disciplina della gestione dei Flussi Informativi all'OdV, si rinvia integralmente alla "*Procedura gestione flussi informativi all'OdV*" (**Allegato 7**).

Segnalazioni

Le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231 devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "***Procedura Whistleblowing***", che consente anche l'invio di segnalazioni anonime

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia integralmente a quanto previsto nell'"Appendice B-Tutele" della "*Procedura Whistleblowing*".

La società adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si precisa infine che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 4**).

Si evidenzia che sono sanzionabili anche i comportamenti posti in essere dall'OdV in violazione della tutela del Segnalante.

Per tutto quanto qui non espressamente specificato e disciplinato in relazione alle Segnalazioni 231, si rinvia a quanto previsto dalla "Procedura Whistleblowing".

9.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Revisore

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno solare in attuazione del D. Lgs 231/2001 devono essere formalizzate in una Relazione finale, ove sono evidenziate le eventuali non conformità riscontrate e le valutazioni dell'Organismo di Vigilanza con riferimento all'effettiva attuazione delle raccomandazioni e delle indicazioni che ha indirizzato al Consiglio di Amministrazione e agli organi apicali della Società nel corso dell'anno. Si seguono gli elementi minimi della Relazione Finale:

- Attività svolta
- Verifica sulla divulgazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e formazione del personale
- Flussi informativi e raccolta segnalazioni
- Monitoraggio e valutazione complessiva dell'attuazione dell'efficacia del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e sulla necessità eventuale di aggiornamento
- Conclusioni.

L'Organismo redige almeno annualmente la Relazione con i contenuti di cui sopra, e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore.

Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, l'Organismo di Vigilanza effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva. Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali

aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare, oltre agli elementi minimi di cui sopra, anche:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio.

In caso di palesi violazioni del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e/o del Codice Etico, di violazioni di leggi e di possibili reati ex D. Lgs 231/2001 l'Organismo di Vigilanza provvederà ad una informativa tempestiva al CdA.

10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**)
- volontà del Consiglio di Amministrazione di NECSI HOLDING in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231 (Informativa)
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti protocolli e procedure preventive di riferimento (Doc di riferimento: **Allegato 6**_Protocolli e procedure preventive 231)
- procedure preventive di riferimento
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 5** - Codice Etico di Gruppo);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 4** - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti.

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
 - invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che l'Ente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - formazione dei responsabili di funzione di staff e process owner e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;

- accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'ufficio Amministrazione e Finanza, con affissione di Codice Etico e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali;
- Comunicazioni interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello, con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. La documentazione relativa agli incontri formativi svolti viene conservata presso l'Ufficio Risorse Umane;
 - in alternativa o in aggiunta al punto precedente, erogazione di sessioni formative in modalità e-learning almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. Anche con tale modalità il livello di apprendimento dei contenuti deve essere valutato attraverso test intermedi e finali di verifica;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società. Ai nuovi dipendenti sono inoltre destinate tempestivamente iniziative formative volte ad assicurare le medesime finalità formative di cui sopra (sessioni in aula, sessioni e-learning, etc.).
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale e del Codice Etico sul sito internet della Società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
 - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice Etico adottato da NECSI, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di tutela 231).

11 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di NECSI. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da NECSI in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 4**.

12 RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- Statuto della Società
- Organigramma aziendale e Job description.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Il soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- la presenza di un apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica svolta.

L'applicazione pratica di tali principi identificativi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, NECSI HOLDING opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includervi anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono tuttavia contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, sebbene non esaustiva, di enti pubblici:

- imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente

per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano poi le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

L'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dell'ipotesi di prestazione d'opera meramente materiale.

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio:

- agli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- agli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza quindi, l'elemento discriminante per stabilire se un soggetto rivesta o meno la qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" ed all'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Malversazione di erogazioni pubbliche(art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la sua fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che in seguito non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche(art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri - senza averne diritto - contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso concreto che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio allorquando, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e per la necessaria induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Se il fatto, invece, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale viene punito ai sensi dell'art. 25 octies¹ del D.Lgs. 231/2001.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura allorché il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, riceva indebitamente, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi tanto in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), quanto in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato del Pubblico Servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un soggetto apicale o sottoposto dell'ente), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" ove commesse per favorire o danneggiare una delle parti in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione), prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità.

La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora a) fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del "rafforzamento" del proposito criminioso del P.U.) b) sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e c) nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di:

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di euro 10 milioni qualora si tratti di IVA).

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc). Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali potrebbe aver luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:
 - gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,

- assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Si rammenta che il concetto di "altra utilità" deve essere inteso come ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari; il prestito di case ed edifici; forme di intrattenimento; doni; viaggi; rimborsi di debiti; la fornitura di cauzioni, garanzie; avanzamenti di carriera, etc.

2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali può essere costituita la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro". Tra questi:
 - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
 - rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING più specificamente a rischio rispetto alle fattispecie previste nei reati contro la pubblica amministrazione e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|---|
| GESTIONE INTERCOMPANY | <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> – pagamenti diretti a pubblico ufficiale o a soggetto privato corrotto utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo NECSI in favore della stessa; – allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da pubblico ufficiale o da un soggetto privato corrotto, ad altre società del Gruppo non incluse nel perimetro del Modello 231 di NECSI HOLDING; – reati commessi da una società controllata (es. corruzione di un pubblico ufficiale o di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING; – rapporti di falsa fatturazione con le società controllate per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione. |
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso. • Il reato di Traffico di influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente legale o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio –: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni (qualora si tratti di esercizio di attività giudiziarie o la remunerazione sia correlata al compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravate); il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING. • Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente). |
| AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI | <ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. assegnazione di bando per formazione a NECSI HOLDING, positiva conclusione di un'ispezione etc.), potrebbe essere conferito un incarico a consulenti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Altra condotta sensibile potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. Il reato di Traffico di Influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di NECSI HOLDING un compenso privo di adeguata giustificazione. |
| <p>GESTIONE RAPPORTI PA E COMUNICAZIONE DATI</p> <p>GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E CERTIFICATI E DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</p> | <ul style="list-style-type: none"> Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate; falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di NECSI HOLDING o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla Pubblica Amministrazione, anche se non appartenente alla Pubblica Amministrazione (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga e che abbiano rilievo fiscale e utilizzati per dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria); utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione. |
| <p>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine d'influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni finalizzate all'accreditamento regionale). Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. Ad esempio, la promessa o dazione di denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far concludere positivamente un'ispezione a cui NECSI HOLDING è sottoposta (ipotesi aggravata nel caso in cui la mediazione sia volta ad ottenere l'esito positivo delle verifiche cui è sottoposta la Società in presenza di irregolarità). |
| <p>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</p> | <ul style="list-style-type: none"> Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore della società anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole a NECSI HOLDING. Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell'autorizzazione. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. Soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – <ul style="list-style-type: none"> come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle proprie funzioni/dei propri poteri (ipotesi aggravata: per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio); il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. Ad esempio, il denaro o altra utilità dato o promesso al mediatore come corrispettivo della mediazione illecita o come remunerazione diretta al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico |

| | |
|--|--|
| | <p>servizio potrebbe essere finalizzato ad agevolare il rilascio della concessione, autorizzazione e simili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici. • Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente). • Il reato di Frode informatica può essere integrato nell'ambito di attività aziendali che implicano l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> – presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali). – utilizzo indebito, sottrazione, alterazione, sostituzione o rivelazione a terzi di username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione. |
| <p>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> – determinare o comunque favorire l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata), di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici locali, nazionali e/o comunitari, – presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti d'imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione, – corrompere funzionari pubblici nell'ambito del processo amministrativo di richiesta contributi per la formazione oppure in fase di controlli da parte dell'Ente erogatore; tale fattispecie è rilevante anche nel caso in cui derivi dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura anche qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale, – come remunerazione diretta al pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</p> <p>Ad esempio, il denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far ottenere alla Società erogazioni di finanziamenti pubblici. Ricorre il reato anche nell'ipotesi in cui NECSI HOLDING abbia i requisiti per accedere al finanziamento mentre è aggravata in caso di assenza dei presupposti per la concessione del finanziamento.</p> |
| <p>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. • Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente offerti o promessi ad un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio -omaggi, liberalità o sponsorizzazioni, per sé o per altri, <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi aggravata: per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio), <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</p> |
| <p>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto. • NECSI HOLDING potrebbe assumere una persona segnalata da un mediatore o il mediatore stesso - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio – |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale, - come remunerazione del pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. • Concessione di erogazioni monetarie (incentivi, anticipi, premi) a personale dipendente legato alla PA, al fine di percepire da questa vantaggi indebiti. |
| SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI | <ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere assegnati incarichi a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della Società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale. • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare conferimento di incarico di consulenza meramente fittizio al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • Il reato di Traffico di Influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> - come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, - come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. <p>Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di NECSI un compenso privo di adeguata giustificazione.</p> |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI | <ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere acquistati beni o servizi da oggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. • Riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni che operano nei confronti della PA, in nome e /o per conto della società, di compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere. • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere la fornitura di beni o di servizi a soggetti segnalati da mediatori terzi - che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio –: <ul style="list-style-type: none"> - come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, - come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di incarico o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrappagato (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • La Società potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di concorso – esterno – nel reato di abuso d'ufficio nell'ipotesi in cui istighi, determini o aiuti un funzionario pubblico che, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di interesse proprio o di prossimo congiunto, faccia intenzionalmente conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore della Società, dal quale derivi al contempo una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale ipotesi ricorre, per esempio, qualora il vantaggio consista nel rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni a favore della Società in assenza dei presupposti di legge. |
| CICLO ATTIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.). • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta ad ottenere il corrispettivo per la mediazione illecita, a favore di clienti, verso un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di cui soggetti di NECSI HOLDING sfruttano o vantano la conoscenza (es. emissione di fattura per operazione inesistente o a prezzi superiori a quelli effettivamente praticati/di mercato). |

| | |
|---|--|
| <p>CICLO PASSIVO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità", finalizzato alla corruzione, direttamente a pubblico ufficiale o a soggetto da lui indicato o a soggetto incaricato di consegnare tali somme al pubblico ufficiale da corrompere) e verso altri soggetti privati. • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro ad un mediatore che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING. |
| <p>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori. • Il processo è da ritenersi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro a mediatori che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, <ul style="list-style-type: none"> – come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, – come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING. • Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricata, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate per tramite di strumenti a firma digitale; – falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per pagamenti tramite istituti di credito, addebiti di modelli F24 e comunicazioni connesse a ogni altra transazione telematica bancaria ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA. |
| <p>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione, diretta o tramite terzi, di organi tributari amministrativi o giurisdizionali al fine di evitare sanzioni o provvedimenti pregiudizievoli per la società. Ad esempio il Direttore Amministrativo in caso di ispezioni/verifiche da parte di organismi di controllo pubblici, produce fraudolentemente documentazione falsa al fine di evitare multe, sanzioni, revoche, etc. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Truffa ai danni dello Stato in relazione a calcolo scorretto e/o mancato versamento delle imposte. • Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente). • Il reato di Frode informatica può essere integrato nell'ambito di attività aziendali che implicano l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> – rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale: modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.; – utilizzo indebito, sottrazione, alterazione, sostituzione o rivelazione a terzi di username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione. |
| <p>GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.) nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> – l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona; – l'offerta o la promessa indebita derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa. • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di pubblico ufficiale, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute. • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente promessi o dati a un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – benefici o utilità:<ul style="list-style-type: none">– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING. |
|--|--|

1.4 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

2. REATI SOCIETARI

2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter, rubricato "*Reati societari*", del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui sopra sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (si tratta di un reato c.d. di evento, che punisce quindi il verificarsi dell'evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico tutelato).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di una responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie relative di reati societari (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|-------------------------------------|---|
| GESTIONE SOCIETARIA | <ul style="list-style-type: none">• Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio:<ul style="list-style-type: none">– un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci;– un Consigliere Delegato potrebbe chiedere alla funzione commerciale di alterare la previsione di fatturato affinché non risulti superata la soglia prevista per la segnalazione di fondati indizi di crisi da parte del Collegio Sindacale;– occultamento di documenti destinati al Collegio sindacale e/o alla Società di Revisione per effetto della mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di un adeguato assetto organizzativo.• Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento:<ul style="list-style-type: none">– restituzione dei conferimenti ai soci: perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente;– liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.• Distribuzione di somme destinate a costituire riserva ex lege a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi" composte in realtà da valore di capitale sociale, al fine di imputare maggiori utili ai soci.• Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Esempi:<ul style="list-style-type: none">– acquisto di azioni non interamente liberate oppure acquisto di azioni proprie non rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (buy back);– operazioni di leverage buy-out che prevedano ad esempio la costituzione di società interposte NewCo al solo fine di aggirare i divieti di sottoscrizione di azioni proprie;– assistenza finanziaria per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie;– sottoscrizione di quote sociali attraverso l'utilizzo di fondi indisponibili;– sottoscrizione di azioni della società madre (holding) con l'utilizzo di riserve della società figlia, al fine di favorire la prima ma ledendo le riserve della seconda. |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli Amministratori, cagionando un danno ai creditori. • Distribuzione, anche parziale, da parte dei liquidatori della quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti. • Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell'Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società. • Promessa, da parte dell'amministratore della società al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni che danneggiano la società concorrente. • Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate; – falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); – manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di NECSI HOLDING o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla PA, anche se non appartenente alla PA (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.); – utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA. • Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| <p>GESTIONE INTERCOMPANY</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> – esposizione di poste di bilancio inesistenti, volte a modificare in modo opportunistico eventuali utili o perdite di NECSI HOLDING, – rapporti di falsa fatturazione con le società appartenenti al Gruppo per la compensazione di crediti/debiti infragruppo a bilancio, – reati commessi da una società controllata appartenente al Gruppo (es. presentazione di dati di bilancio palesemente gonfiati per compensare la cessione del credito sulle imposte da consolidamento) nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING, – allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo. |
| <p>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. • Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità: <ul style="list-style-type: none"> – esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l'iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati; – omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l'occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa. <p>Tipici esempi possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'Amministratore Delegato ignora l'indicazione del Responsabile Amministrazione o del consulente esterno circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale; – l'Amministratore Delegato o il consulente esterno decide di omettere nell'esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge; – gli amministratori, con l'intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento. |

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:

- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l'ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;
- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l'istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l'istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.

In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell'effettiva accettazione dell'offerta, della promessa o della sollecitazione.

Le attività sensibili vanno dunque ricercate nei rapporti di natura economica o personale, diretti o indiretti, con soggetti appartenenti a società o consorzi, dai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio, ad esempio in attività di vendita o acquisto, oppure nei rapporti con dipendenti di concorrenti.

Vanno considerati inoltre i processi cd strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|------------------------------|---|
| GESTIONE INTERCOMPANY | <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti a soggetto privato corrotto utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo a cui appartiene NECSI HOLDING in favore di NECSI HOLDING; - allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da un soggetto privato corrotto, ad altre società del Gruppo non incluse nel perimetro del Modello 231 NECSI HOLDING; - reati commessi da una società del Gruppo (es. corruzione di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di NECSI; - rapporti di falsa fatturazione con le società del Gruppo per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione. |
| GESTIONE SOCIETARIA | <ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione, anche per interposta persona, da parte di un Consigliere Delegato di NECSI HOLDING al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni riservate. • Un Consigliere Delegato, per coprire una propria responsabilità nella gestione della Società, potrebbe corrispondere al Revisore Legale una somma di denaro al fine di omettere di rilevare la problematica, in violazione dei suoi doveri. In tale ipotesi potrebbe rappresentarsi una finalità di vantaggio non solo per il consigliere ma anche per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita, ecc. |
| AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI | <ul style="list-style-type: none"> • Promessa, offerta o conferimento di incarico a consulenti esterni segnalati dal soggetto privato corrotto o a lui legati affinché quest'ultimo compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Ad esempio, NECSI HOLDING potrebbe conferire un incarico a un consulente indicato dal funzionario privato corrotto, e ciò a fronte di atti od omissioni di quest'ultimo, che violino i suddetti obblighi di fedeltà e producano un vantaggio per NECSI HOLDING. • Altra condotta sensibile potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio, o sovrappagato (vale maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere), al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. • Infine i professionisti esterni stessi potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. |
| RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON) | <ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o dazione – anche per interposta persona - di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori dei sistemi di gestione (sicurezza, ambiente, etc.) al fine di non evidenziare Non Conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo del certificato alla società. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. |
| OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI | <ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione, l'offerta o la promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. |
| SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e assunzione, anche la semplice offerta o promessa di assunzione, a condizioni favorevoli di un soggetto, ancora alle dipendenze di un'altra impresa, che ricopre un ruolo sufficientemente apicale o in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, etc.), in cambio di tali informazioni, anche senza creare documento alla società di provenienza. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI | <ul style="list-style-type: none"> • L'Amministratore delegato della società, o un suo incaricato, promette o dà una tangente al dirigente responsabile delle vendite di una società fornitrice per ottenere particolari sconti nell'acquisto di un bene o servizio. • A fronte del compimento o dell'omissione, da parte di un soggetto privato, di atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, potrebbe essere commissionata la fornitura di beni o servizi a soggetti od aziende segnalate dal funzionario corrotto. • In cambio di denaro o altra utilità NECSI HOLDING potrebbe richiedere al fornitore o ad un suo dipendente l'esecuzione di una prestazione diversa o ulteriore rispetto a quella dovuta o consentita (es. superamento dei limiti soglia imposti in un determinato trasporto) in violazione degli obblighi imposti dal proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. • Un funzionario di NECSI HOLDING, anche per interposta persona, sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, o ne accetta la promessa, da parte di un fornitore affinché lo stesso fornitore riceva benefici, in violazione delle policy aziendali, tutto ciò comunque a vantaggio di NECSI HOLDING. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per ottenere scontistiche particolari od offerte ribassate negli acquisti, a fronte di risparmio su adempimenti o attività previste da norme vigenti (es. minori costi derivanti da risparmi su presidi antinfortunistici o ambientali da parte del fornitore). • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di fornitura o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrappagato (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione. |

| | |
|--|---|
| GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione del consulente informatico. Promessa o dazione di denaro o di altra utilità al consulente affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari della società del corruttore, e con un nocumento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave. |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione dell'organo/soggetto a cui è stata affidata la Revisore Legale sul bilancio, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010. |
| CICLO PASSIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità" al soggetto corrotto o a persona da lui indicata). |
| CICLO ATTIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.). |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA | <ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori. • Offerta, promessa o dazione - anche per interposta persona - di denaro od altra utilità non dovuti, da parte di un soggetto di NECSI HOLDING, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. |
| RIMBORSI SPESE, SPESE DI RAPPRESENTANZA | <ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato, finalizzata alla corruzione, a fronte del compimento od omissione da parte di soggetto privato di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute. • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori. |

2.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

3. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" del D.Lgs. 231/2001, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"

anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- alle attività di sorveglianza sanitaria*
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".

Inoltre il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

3.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|---|
| <p>GOVERNO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DELLA SEDE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. • Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> - a fronte del verificarsi di lesioni gravi a personale Necsi, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; - il Datore di lavoro e il RSPP non individuano correttamente e compiutamente i rischi presenti negli ambienti di lavoro, inclusi i cantieri, e non assicurano di conseguenza la disponibilità degli adeguati presidi; - mancata verifica nell'acquisto di beni (es. attrezzature) della conformità del bene acquistato o del contesto in cui il bene è inserito prima che questo sia utilizzato; - a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Datore di Lavoro potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione; - il Datore di lavoro o il Delegato funzionale, pur adottando tutte le misure di prevenzione e sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (forme di protezione oggettiva), non attivano i meccanismi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva); - il Delegato funzionale, i Dirigenti, qualora identificati, e/o i Preposti potrebbero dar luogo ad una organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, assenza di riposo compensativo, etc.) tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene; - i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza operativa; - il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale, nei casi di lavoratori in trasferta o in distacco, potrebbe non valutare adeguatamente i rischi connessi al luogo della trasferta o del distacco e/o il contesto in cui gli stessi si svolgono (ivi comprese le eventuali condizioni geopolitiche dello stesso) e/o potrebbe non fornire al soggetto in trasferta o in distacco adeguate informazioni e istruzioni per la gestione dei suddetti rischi; - il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale potrebbe non adottare misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore in trasferta (es. viaggio di lunga percorrenza e concentrazione delle attività di lavoro per ottimizzare i tempi di trasferta e razionalizzare i costi); - mancata segnalazione di situazioni non conformi, volutamente tollerate. |

3.3 Elementi e disciplina di controllo

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o il rispetto delle normative cogenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 7**).

A completamento del Modello sicurezza sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza (si veda Capitolo 9 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);

- Sistema Sanzionatorio (si veda Capitolo 11 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).

4. REATI AMBIENTALI

4.1 Tipologia di reati

Secondo quanto previsto dall'art. 25-undecies "Reati ambientali" del D.Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 D. Lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 D. Lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c)).

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p.)

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Infine con riferimento ai reati introdotti il 29 maggio 2015 con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (c.d. Ecoreati) si segnala che è presupposto 231 anche l'art. **452-quinquies del c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"**.

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)** e **art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)** i quali sono integrati ove per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, si sia verificato il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte inquinanti. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

L'attività è integrata dal cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

4.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e i processi aziendali della Società sensibili rispetto ai reati ambientali e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|---|
| GOVERNO DELLA TUTELA AMBIENTALE | Violazione della normativa ambientale riferita ai reati di cui sopra, anche in concorso con terzi e nell'interesse o con vantaggio della Società. Concorso in attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti anche in parte pericolosi in assenza di autorizzazione. |

4.3 Elementi e disciplina di controllo

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - o il rispetto delle normative cogenti applicabili in materia di ambiente
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

5. REATI DI RICICLAGGIO

5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" del D.lgs. 231/01.

Si precisa che, il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione da superiori nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto - compresi i reati dolosi, colposi e le contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione superiore nel

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista (ad esempio tramite giroconti).

Ne consegue che tutti i delitti e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.

Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all'utilizzo, ad esempio, del risparmio d'imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all'utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di configurare reato-presupposto del reato di Autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi aziendali sensibili.

A tal proposito, possono costituire reato presupposto del reato di Autoriciclaggio i seguenti reati o categorie di reati, essi stessi rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

- reati societari;
- corruzione e corruzione tra privati;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- alcune fattispecie di reati ambientali, dolose o colpose;
- alcuni reati "colposi" in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- alcune fattispecie di reati tributari, tra cui la dichiarazione fraudolenta, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- reati di contrabbando;

- associazione per delinquere;
- reati transnazionali.

Inoltre si evidenziano di seguito le fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:

- altre fattispecie di reati tributari, tra cui la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di IVA, l'indebita compensazione, etc. se non si tratta di evasione dell'IVA per un importi non inferiori a 10 mln di euro;
- reati urbanistico – edilizi;
- altre fattispecie di reati ambientali, siano esse dolose, colpose o contravvenzioni;
- altre fattispecie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano esse dolose, colpose o contravvenzioni;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.

Nel caso di reati tributari (D.lgs. 74/2000), che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74/2000;
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74/2000;
- c. dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- d. omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- e. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74/2000;
- f. occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74/2000;
- g. omesso versamento di ritenute certificate - art. 10 bis D.Lgs. 74/2000;
- h. omesso versamento di IVA - art. 10 ter D.Lgs. 74/2000;
- i. indebita compensazione - art. 10 quater D.Lgs. 74/2000;
- j. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Inoltre, riprendendo quanto indicato più sopra, di seguito si riporta una elencazione – non esaustiva - dei principali reati non rientranti nel cd. "Catalogo di reati 231" che potrebbero configurare delitto presupposto del reato di autoriciclaggio:

- i **DELITTI COMMESSI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**, commessi dalla Società in qualità di soggetto privato, ovvero:
 - a. falsità materiale commessa dal privato - art. 482 del c.p.;
 - b. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 del c.p.
- i **REATI URBANISTICO - EDILIZI**, previsti dall'art. 44 del DPR 380/2001 tra cui
 - inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste in ambito edilizio (all'interno del titolo IV del DPR e si riducono al Capo II) nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

- esecuzione dei lavori in difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- lottizzazione abusiva;

da cui derivi un risparmio di spesa (ad es. mancato versamento di oneri di urbanizzazione, mancate spese di progettazione, minori costi per mancati apprestamenti dell'immobile etc.) o un'utilità per la Società stessa (ad es. aumento del valore dell'immobile ampliato nell'inosservanza degli strumenti o norme urbanistici o in assenza di autorizzazioni, permessi, etc.);

• **IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:**

- a) i reati **dolosi** quali ad esempio la *"rimozione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro"* (art. 437 c.p.);
- b) i reati **colposi** quali ad esempio l'*"omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro"* (art. 451 c.p.);
- c) le **contravvenzioni** punite con l'arresto da sei mesi a un anno specifiche per Necsi Holding.

• **IN MATERIA AMBIENTALE:**

- a) le **contravvenzioni** punite con l'arresto da sei mesi a un anno, tra cui ad esempio:
 - **Rifiuti: D.Lgs. 152/2006, Capo I Sanzioni (art. 256)**
 - Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti a) di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo e b) di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Tutto quanto sopra, con successivo utilizzo - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa - dei proventi derivanti (anche sotto forma di risparmio di spesa) da tali reati.

5.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING che risultano sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati di riciclaggio e le relative possibili condotte illecite.

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|------------------------------|--|
| GESTIONE INTERCOMPANY | <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l'utilizzo del sistema finanziario infragruppo. • Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite la vendita di beni o servizi a società controllate ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile; il risparmio di imposta che si genererebbe, in tale ipotesi, in capo a NECSI HOLDING potrebbe portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| GESTIONE SOCIETARIA | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |

| | |
|---|---|
| <p>GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio ha rilevanza ogni delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi posti in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi a vantaggio della Società e con successivo utilizzo di detti importi – così di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. |
| <p>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrappagate; in tali casi si genera infatti in capo alla società un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo a NECSI HOLDING può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| <p>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano le condotte di corruzione che permettono alla Società un risparmio di spesa; il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurare il predetto reato. |
| <p>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio, presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. |
| <p>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla Società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); non si può infatti escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute che, se restituite alla Società, possono configurare il reato di autoriciclaggio, oppure essere utilizzate dalla stessa in attività di corruzione. |
| <p>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità - il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. Inoltre non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. |
| <p>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI GENERALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità -il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. Inoltre non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. |
| <p>CICLO ATTIVO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui). • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). • La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il “prezzo” per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. • Inoltre, può costituire reato presupposto per l'auto riciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto. |

| | |
|--|---|
| CICLO PASSIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). • La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | <ul style="list-style-type: none"> • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio. • Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di auto riciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario. |
| GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | <ul style="list-style-type: none"> • Dalla contestazione del reato tributario può derivare altresì la contestazione del delitto di autoriciclaggio stante l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità proveniente dalla commissione di un delitto- reato tributario - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nell'interesse o a vantaggio della società. |

5.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

6. DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati in esame vengono integrati in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il bene giuridico protetto è il c.d. "domicilio informatico", inteso quale spazio ideale e fisico, in cui sono contenuti i dati informatici concernenti la persona e le sue attività.

La condotta di accesso abusivo è punita:

- sia nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- sia nel caso di permanenza nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione, intesa come permanenza nel sistema (seppur a seguito di introduzione autorizzata), per compiere attività estranee alle proprie mansioni, violando le prescrizioni del dominus.

L'accesso abusivo può avvenire:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo);
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area riservata per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo).

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può concretizzarsi qualora un soggetto abusivamente «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno oppure furto di codici/credenziali e diffusione degli stessi per accedere abusivamente ad un sistema informatico).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati in esame riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Ad esempio:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi atti a cagionare un danno o interrompere un sistema informatico o telematico mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche o installazione abusiva di apparecchiature atte a tale scopo (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

La fattispecie prevede e punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe oppure si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a tali fini (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l’ottenimento di informazioni riservate).

La fattispecie è aggravata nei casi in cui sia commessa:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Il reato è integrato dalla falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell’ottenimento di un vantaggio).

6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati informatici e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|--|
| <p>GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E LICENZE SOFTWARE</p> <p>GESTIONE PRIVACY</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L’accesso abusivo può essere: <ul style="list-style-type: none"> ➢ verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA) ➢ al proprio sistema dall’esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo) ➢ al proprio sistema dall’interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo) • Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno). • Furto di codici/credenziali e diffusione per l’impersonizzazione (vedi sopra). • Danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.). |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti). ➤ Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate). • Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio). • La fattispecie di Falso in documento informatico pubblico ricorre qualora le autocertificazioni o attestazioni fatte dalla società tramite mezzi informatici che conferiscono efficacia probatoria (es. firma elettronica qualificata, avanzata o digitale) confluiscono in atti pubblici o determinino l'emissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di atti o certificati da parte della pubblica autorità, con valenza di atto pubblico. Riguarda tanto l'ipotesi di intervento sul documento informatico in sé, quanto sul sistema informatico che genera il documento falsificato". Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività; – cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso); – falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti). • Il reato di Frode informatica può essere inoltre integrato con le seguenti condotte: <ul style="list-style-type: none"> – soggetti di NECSI HOLDING, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetrano abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettuano operazioni di trasferimento fondi, tra cui prelievi di contanti attraverso servizi di cassa continua; • soggetti di NECSI HOLDING si introducono nel sistema informatico di un terzo mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e trasferiscono fraudolentemente, in favore di NECSI HOLDING, somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto. |
| <p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie di Falso in documento informatico pubblico ricorre qualora le autocertificazioni o attestazioni fatte dalla società tramite mezzi informatici che conferiscono efficacia probatoria (es. firma elettronica qualificata, avanzata o digitale) confluiscono in atti pubblici o determinino l'emissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di atti o certificati da parte della pubblica autorità, con valenza di atto pubblico. Riguarda tanto l'ipotesi di intervento sul documento informatico in sé, quanto sul sistema informatico che genera il documento falsificato. • Ad esempio, cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso). |
| <p>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</p> <p>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</p> <p>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</p> <p>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie di Falso in documento informatico pubblico ricorre qualora le autocertificazioni o attestazioni fatte dalla società tramite mezzi informatici che conferiscono efficacia probatoria (es. firma elettronica qualificata, avanzata o digitale) confluiscono in atti pubblici o determinino l'emissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di atti o certificati da parte della pubblica autorità, con valenza di atto pubblico. Riguarda tanto l'ipotesi di intervento sul documento informatico in sé, quanto sul sistema informatico che genera il documento falsificato". Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività; – cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso); • falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti). |

6.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:

- COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

7.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e di processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alla presente fattispecie di reato e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|--|
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA | <ul style="list-style-type: none">• Induzione da parte di personale di NECSI HOLDING verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING stesso.• Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente a NECSI HOLDING. |

7.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-bis 1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato è integrato dal danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si perfeziona ove, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, venga consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato].

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta si realizza mediante la messa in vendita, o altrimenti in circolazione, di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato è integrato dalla fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato contro l'industria e il commercio e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|------------------------------|--|
| MARKETING | <ul style="list-style-type: none">• L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto.• Utilizzo abusivo di immagini (es. prodotte da fotografo professionista), video o brani musicali protetti da diritto d'autore, senza corrispondere quanto dovuto alla SIAE.• Riproduzione abusiva per trarne profitto, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Un esempio applicabile è l'utilizzo di motivi musicali in video promozionali o di immagini, in violazione dei relativi diritti d'autore. |

8.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

9. DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-bis "*Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato prevede e punisce la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

In via residuale, è punita anche l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie si realizza mediante l'alterazione di segni distintivi registrati (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) appartenenti a terzi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie previste nei reati di falsità in monete e segni di riconoscimento e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|------------------------------|--|
| MARKETING | <ul style="list-style-type: none">L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente |

| | |
|--|--|
| | carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto. |
|--|--|

9.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" del D.lgs. 231/2001.

Risulta utile precisare che, secondo l'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 - che ha introdotto la presente categoria di reati 231 - : "Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) *«**strumento di pagamento diverso dai contanti**» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;*
- b) *«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;*
- c) *«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;*
- d) *«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.*

In sintesi, per strumenti di pagamento diversi dal contante, dunque, si intendono il bancomat, le carte di credito, le carte ricaricabili, le carte carburante, i POS, l'internet banking, i bonifici, l'addebito diretto, l'assegno, i servizi di pagamento in internet (e-payments), i pagamenti su dispositivi portatili (m-payments), etc.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene inoltre punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali

strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si specifica che non configura tale fattispecie nel caso di:

- possesso di una carta di credito o di pagamento denunciata come smarrita se al momento dell'accertamento della detenzione la stessa risulti scaduta o non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità;
- utilizzo da parte di un dipendente di una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale viene punito ai sensi dell'art. 25 octies¹.

In aggiunta alle fattispecie sopra menzionate, in virtù di quanto previsto dal **comma 2** dell'art. 25-octies.1, la Società potrà essere sanzionata anche per la commissione, nel suo interesse o vantaggio, di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio** previsto dal codice penale, **avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**, purché il fatto non integri **altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente** (in virtù della clausola di riserva nella stessa presente).

Potrà dunque configurarsi, ad esempio, il reato di **Furto (ex art. 624 c.p.)** - *Reato contro il patrimonio* - avente oggetto, quale res illecitamente appresa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, uno strumento di pagamento diverso dal denaro, a prescindere dal suo tentato o realizzato illegale utilizzo.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Il co. 2bis dell'art. 25 octies.1, inserito dalla l. 9 ottobre 2023 n. 137, stabilisce che la società è altresì passibile di sanzione per il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. rubricato "Trasferimento fraudolento di valori".

Il reato punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

10.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie previste nei reati di falsità in monete e segni di riconoscimento e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|---|
| <p>GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE</p> <p>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Ad esempio, <ul style="list-style-type: none"> - creazione di una nuova carta di credito "artefatta" (o di un documento o di uno strumento di pagamento alternativo ai contanti fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che essa proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato; - manipolazione artificiosa di una carta di credito regolare attraverso la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente (limiti di spesa o di prelievo). • Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, intestato a soggetto diverso dall'utilizzatore al fine di trarne profitto per sé o per altri, effettuando prelievi di denaro contante, acquistando beni o prestazioni di servizio o, più in generale, effettuando ordini di pagamento - il tutto - nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. Lo stesso vale anche nei casi in cui gli stessi strumenti siano posseduti, ceduti o acquisiti illegalmente o comunque siano falsificati o alterati. |

10.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI;
 - o COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI;
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

11.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-novies "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)

La previsione in esame punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)

La previsione in esame punisce chiunque, se il fatto è commesso per uso non personale a fini di lucro, tra l'altro:

- duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico abusivamente, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od

apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse), esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

- comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore in violazione dell'art 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 l. 22.4.1941 n. 633)

In via residuale è punito chiunque, senza averne diritto:

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,
- ponga comunque in essere condotte - in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità - con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

11.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato relative alla violazione del diritto d'autore e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|---|---|
| GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, LICENZE SOFTWARE E PRIVACY | <ul style="list-style-type: none"> • Duplicazione abusiva per trarne profitto di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). |

11.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

12 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

12.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Lavoro subordinato e parasubordinato (Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

12.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|---|---|
| SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | <ul style="list-style-type: none">• Assunzione o comunque utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato. |

12.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

13 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

13.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquies "*Delitti contro la personalità individuale*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., che prevede lo sfruttamento della persona o la messa in distribuzione del materiale, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Viene punito anche chi, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.)

È punito chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

13.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato contro la personalità individuale e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|--|
| SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo, assunzione o impiego di manodopera – anche mediante attività di intermediazione di altri (es. attraverso società di somministrazione) o attraverso contratti di appalto o subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile alla Società; - con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; - violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. |
| GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE | <ul style="list-style-type: none"> • Rifornimento, detenzione, distribuzione, diffusione, anche per via telematica, e cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni. |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI GENERALI | <ul style="list-style-type: none"> • Ricorso ad appaltatori o a subappaltatori che utilizzano o impiegano manodopera (particolarmente a rischio i fornitori di servizi che utilizzano soggetti non specializzati quali ad esempio servizi di pulizia, facchinaggio, magazzinaggio, mensa, riparazioni semplici, piccoli lavori edili) – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile; - con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; - violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - sottoponendo il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. |

13.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

14 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

14.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D.Lgs. 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6)
Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Si ricorda che, in tale contesto, non ci si riferisce alla commissione dei "soli" reati-presupposto disciplinati dal D.Lgs. 231/2011 ma ciò che viene contestato è la costituzione, la promozione o l'organizzazione e la partecipazione ad una associazione finalizzata al compimento di qualsiasi tipo di delitto anche fuori dai casi tipici della 231.

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte.”

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.

14.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato “trasversale” alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti” e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali processi aziendali esposti ai reati di criminalità organizzata e le relative possibili condotte illecite:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|---|--|
| GESTIONE INTERCOMPANY | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (società del gruppo di appartenenza, fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> l'utilizzo delle relazioni intercompany e del sistema finanziario del gruppo di appartenenza per finanziare l'associazione criminale; l'abuso delle posizioni dirigenziali ricoperte all'interno di altre società facenti parte del gruppo di appartenenza; utilizzo di strutture di altre società del gruppo di appartenenza per offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo. L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| GESTIONE SOCIETARIA | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio delitti contro la personalità individuale, etc.) ad esempio mediante la spoliazione patrimoniale (simulata o fraudolenta) di società e/o aziende. L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALE | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della P.A., consulenti, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati di corruzione, sia pubblica che privata, truffa aggravata, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, reati ambientali, reati di salute e sicurezza sul lavoro, etc.). A titolo esemplificativo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soggetti appartenenti a NECSI potrebbero anche a seguito di promessa o dazione di denaro o altra utilità, |

| | |
|--|--|
| | <p>accordarsi con un soggetto coinvolto nel procedimento giudiziario ed un consulente esterno che assiste l'azienda durante le attività affinché siano "pilotati" – anche con artifici e raggiri – gli esiti di procedimenti in favore di NECSI o a favore di terzi fornitori, il tutto con conseguenti vantaggi patrimoniali derivanti dall'attività illecita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</p> <p>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI</p> <p>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali ulteriori accordi preordinati alla falsa fatturazione da parte del fornitore/consulente con conseguente risparmio di imposta per NECSI HOLDING. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone –, allo scopo di commettere reati (es. frodi sportive) da cui derivino profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. • In particolare, soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti di associazioni o società sportive destinatarie di sponsorizzazione al fine di alterare l'esito di competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio). |
| <p>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di acquisire la gestione o ottenere il controllo di concessioni, autorizzazioni o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della P.A., consulenti, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati di corruzione, sia pubblica che privata, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio, reati ambientali, reati di salute e sicurezza sul lavoro, etc.). A titolo esemplificativo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soggetti appartenenti a NECSI HOLDING potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> - anche a seguito di promessa o dazione di denaro o altra utilità, accordarsi con un ispettore, pubblico o privato, ed un consulente esterno che assiste l'azienda durante le attività di controllo affinché siano "pilotati" – anche con artifici e raggiri – gli esiti di ispezioni presso NECSI a favore della stessa Società (attraverso, ad esempio, la preventiva comunicazione del giorno, oggetto e generalità del personale ispettivo e degli aspetti oggetto di verifica) o a favore di terzi fornitori (ad esempio, fornitore |

| | |
|--|--|
| | <p>affidatario dello smaltimento dei rifiuti per conto della società che avvenisse con modalità irregolari), il tutto con conseguenti vantaggi patrimoniali derivanti dall'attività illecita (es. traffico illecito di rifiuti pericolosi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - porre in essere in collaborazione con altri soggetti esterni (es. laboratorio di analisi esterno, etc.) più atti esecutivi al fine di far apparire, anche mediante artifici e raggiri, solo formalmente rispettate le procedure di gestione delle attività nel rispetto della norma vigente (ad es. tramite l'alterazione di risultati per dimostrare il rispetto dei parametri ambientali imposti dalla legge o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo informazioni dovute per legge). • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>CICLO ATTIVO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (clienti, società del gruppo di appartenenza, consulenti, rappresentanti della P.A., etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione o alla vendita fittizia di beni o servizi. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
| <p>CICLO PASSIVO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |

| | |
|--|--|
| <p>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante l'utilizzo del sistema finanziario della società per finanziare l'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro. • L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri). • Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione. |
|--|--|

14.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSANAZIONALE)
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
 - COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

15 DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

15.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

11.4 I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffondere e utilizzare massivamente, attraverso strumenti di comunicazione riconducibili a NECSI HOLDING (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba;
- accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra;
- più in generale, sussiste un rischio potenziale laddove vi siano dazioni di denaro o altre forme di finanziamento - quali erogazioni liberali, affitto di locali utilizzati per riunioni di gruppi organizzati orientati alla commissione di tali crimini, collaborazione al pagamento di volantini o all'organizzazione di eventi - ad associazioni aventi come scopo il sostegno di gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

11.5 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

16 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

16.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Tale fattispecie punisce chiunque:

(Co. 1)

- eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;

- organizzzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis)

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

16.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vendono indicati i processi di NECSI più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|------------------------------|--|
| SPONSORIZZAZIONI | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del reato di frode in competizioni sportive possono risultare sensibili le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali NECSI HOLDING può acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o nella visibilità del proprio marchio. • Ad esempio soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio al/ai componenti di un’associazione sportiva o società sportiva destinataria della sponsorizzazione, al fine di ottenere un risultato diverso nella/nelle competizione/i sportiva/e organizzata/e da enti riconosciuti dallo Stato a cui quest’ultima partecipa, a vantaggio di NECSI (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio). |

16.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - **COMPORAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO.**

17 REATI TRIBUTARI

17.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*" del D.lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La punibilità dell'ente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 è altresì prevista con riferimento alla commissione, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4 (norma che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passive inesistenti, è superiore al dieci per cento

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni);

- **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5 (fattispecie che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ed altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila);
- delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quarter (ipotesi di reato integrate qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro).

17.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato tributari e le relative condotte illecite sono le seguenti:

| PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI | CONDOTTE ILLECITE |
|--|---|
| GESTIONE INTERCOMPANY | <ul style="list-style-type: none"> • Attraverso la gestione dei rapporti intercompany è possibile compiere arbitraggi o violazioni fiscali. Ad esempio, è possibile che vengano utilizzate fatture attive e/o passive per operazioni inesistenti (anche parzialmente) per aggiustare poste contabili o valori di bilancio oppure che si operino trasferimenti o acquisti di assets a valori non di mercato, il tutto nell'interesse (o a vantaggio) della società. • Nel caso di trasferimenti o acquisti di assets a valori non di mercato, tali operazioni potrebbero infatti essere effettuate per finalità che non corrispondono al programma imprenditoriale e/o all'oggetto sociale o più in generale per finalità estranee all'attività d'impresa, sempre tassabile fiscalmente, configurandosi sostanzialmente in una donazione, ad es. vendendo sottocosto o a un prezzo inferiore al valore normale. |
| GESTIONE SOCIETARIA | <ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità penale è configurabile qualora, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, si alieni simultaneamente o si compiano atti fraudolenti sui propri (o altrui) beni in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione. • Ad esempio, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può essere realizzato qualora la Società, attraverso un'operazione di scissione, destini il patrimonio ad una nuova Società allo scopo di sottrarre garanzie al Fisco in caso di riscossione coattiva. |
| AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI SELEZIONE DI CONSULENTI ESTERNI | <ul style="list-style-type: none"> • Il riconoscimento di compensi a fronte di consulenze inesistenti a prezzi superiori a quelli effettivi, totalmente o parzialmente, che non trovino adeguata corrispondenza nella prestazione eseguita può portare alla contestazione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'interesse o nel vantaggio della società (risparmio di imposta). • Parte del prezzo simulato potrebbe anche essere restituito alla Società in contanti (ma anche con altre modalità ad es. fattura attiva inesistente), ad esempio, per la creazione di fondi extracontabili (finalizzati alla commissione di reati di corruzione) oppure potrebbero essere intestate alla Società fatture per prestazioni personali svolte a favore di soggetti appartenenti a NECSI HOLDING ma che non hanno alcun collegamento con l'attività d'impresa (es. consulenze professionali personali per gli Amministratori Delegati o persone ad esso interposte e/o contigue e/o colluse). Anche in tali casi potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'interesse o a vantaggio della società (risparmio di imposta). |
| RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON) | <ul style="list-style-type: none"> • In occasione di controlli e/o ispezioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza, soggetti di NECSI HOLDING potrebbero occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione, anche parziale, dei redditi o del volume d'affari anche con riguardo a singoli affari e/o operazioni a vantaggio della Società. |

| | |
|--|--|
| CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero indicare in dichiarazione <u>elementi passivi fittizi</u> (o che generano <u>crediti e ritenute fittizi</u>), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (es: piano artificioso e fittizio per usufruire di agevolazioni/benefici/crediti d'imposta) ovvero avvalendosi di documenti falsi (ad esempio, registrazione in contabilità di spese inesistenti o fittizie al fine di ottenere crediti di imposta non dovuti a NECSI HOLDING) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, al fine di far evadere le imposte a NECSI HOLDING per importi superiori ad euro 30.000 oppure tramite la sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione (o comunque superiore ad € 1.500.000). |
| OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI | <ul style="list-style-type: none"> Possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di transazioni, a fronte di prestazioni in tutto o in parte mai ricevute, attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). |
| SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | <ul style="list-style-type: none"> Potrebbe essere contestato un reato di Dichiarazione fraudolenta (art. 2 o 3 D.Lgs. 74/2000), ad esempio, nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> corresponsione reale di somme al lavoratore in misura inferiore a quella indicata nella certificazione giuslavoristica e fiscale, con iscrizione di costi parzialmente inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile; detrazione di spese mediche mai sostenute a favore dei dipendenti/collaboratori, con iscrizione di costi inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile; utilizzo illecito di manodopera ad es. tramite contratto d'appalto "non genuino" con cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio d'imposta; <p>il tutto se commesso nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING.</p> |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI | <ul style="list-style-type: none"> L'acquisto di forniture e servizi a prezzi superiori a quelli effettivi, totalmente o parzialmente, che non trovino adeguata corrispondenza nella prestazione eseguita può portare alla contestazione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'interesse o nel vantaggio della società (risparmio di imposta). Qualora però la Società decidesse di non esporre nelle dichiarazioni tributarie le fatture o i documenti falsi ricevuti dal fornitore ad essa non sarà ascrivibile il delitto di dichiarazione fraudolenta ma potrebbe comunque essere chiamata a rispondere, in concorso con il venditore/prestatore, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Cassazione, sentenza 8 ottobre 2019, n. 41124). Parte del prezzo del simulato acquisto potrebbe anche essere restituito alla Società, ad esempio, per la creazione di fondi extracontabili (finalizzati alla commissione di reati di corruzione o frodi sportive) oppure potrebbero essere intestate alla Società fatture per prestazioni personali svolte a favore di soggetti appartenenti a NECSI HOLDING ma che non hanno alcun collegamento con l'attività d'impresa (es. acquisto di mezzi privati personali per gli Amministratori Delegati). Anche in tali casi potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'interesse o a vantaggio della società (risparmio di imposta). Potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs 74/2000) o per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) mediante l'utilizzo illecito di manodopera ad es. tramite contratto d'appalto "non genuino" con cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio d'imposta il tutto se commesso nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING. |
| CICLO ATTIVO | <ul style="list-style-type: none"> I reati tributari sono delitti presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciiclaggio e le condotte possono essere strettamente collegate e contigue in tutto o in parte. Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con riconoscimento di somme quale "prezzo" (c.d. retrocessione) per l'emissione o altri benefici per la Società (e conseguente interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01). L'emissione potrebbe essere ricollegata "sinallagmaticamente" a uno speculare utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti con deduzione di elementi passivi fittizi a vantaggio diretto od indiretto di NECSI HOLDING (e conseguente interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01). Cessioni di merci che apparentemente sono dirette in un paese UE quando in realtà rimangono in Italia o direttamente o per mezzo di altri operatori (anche interposti); esempio tipico sono le frodi carosello UE: compravendite di merci che cartolarmente vengono trasferire all'estero per mezzo di soggetti stranieri (tramite documentazione contabile-fiscale in apparenza corretta) ma in realtà i prodotti restano sempre nel territorio dello Stato. Quanto sopra potrebbe avvenire con cessioni di merci o prestazioni di servizi sovrapprezzati ovvero venduti ad un prezzo superiore a quello reale ed effettivo. |
| CICLO PASSIVO | <ul style="list-style-type: none"> La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione di un reato tributario nell'interesse o a vantaggio della società. |

| | |
|--|---|
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | <ul style="list-style-type: none"> • Agendo nell'interesse o vantaggio della Società, soggetti apicali di NECSI richiedono agli istituti di credito la conversione di elevate somme di denaro presenti nel conto corrente societario in numerosi assegni circolari intestati agli stessi, o ad altri soggetti affini, di importo inferiore al limite di tracciabilità previsto dalla specifica disciplina, allo scopo di ridurre e/o mantenere basse le disponibilità liquide nel C/C della Società, che si troverebbe comunque in contabilità l'apertura di un credito verso soci o amministratori, e sottrarre garanzie al Fisco nel caso di procedure di riscossione coattiva sulla Società. |
| GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | <ul style="list-style-type: none"> • Risultano sensibili tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale, ad esempio il risparmio di imposta dovuto a registrazione di costi - rimborsi spese o spese di rappresentanza - in tutto o in parte fittizi, inesistenti, simulati o altrimenti fraudolentemente dedotti tale da esporre l'Ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI | <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero indicare, o far indicare, nelle dichiarazioni <u>elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo</u> od <u>elementi passivi fittizi e/o inesistenti</u> o <u>crediti e ritenute fittizi</u>, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA a vantaggio di NECSI HOLDING sottraendo all'imposizione elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori ad euro 1.500.000. Ad esempio, registrare in contabilità un costo mai sostenuto o una perdita su crediti inesistente a fronte di documentazione falsa predisposta appositamente, sulla base di documenti falsi che producano un'imposta evasa superiore ad euro 30.000 oppure sottraggano all'imposizione elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione. • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione, anche parziale, dei redditi o del volume d'affari a vantaggio della Società. • Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva nei confronti della Società per valori superiori o pari a euro 50,000. Si precisa che nella procedura di riscossione coattiva potrebbero rientrare anche le somme contestate con avvisi di accertamento, verbali di constatazione e cartelle esattoriali e ciò anche se gli stessi atti sono impugnati avanti ai Giudici in quanto sono comunque provvisoriamente esecutivi in pendenza di giudizio • Gli Amministratori di NECSI HOLDING potrebbero indicare, o far indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (es. durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali), elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori a vantaggio di NECSI HOLDING. |

17.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA;
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI;
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO.
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

18 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

18.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 "*Inosservanza delle sanzioni interdittive*" del D.Lgs. 231/2001.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 d.lgs. n. 231/2001)

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, prevede l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del d.lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. E', inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo

(eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

18.2 Presidi preventivi

I presidi preventivi sono contenuti negli allegati:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**),
- Flussi informativi verso OdV (**Allegato 7**).

La Società, inoltre, ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

1. preventiva individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
2. attribuzione al responsabile di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
 - comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
 - trasmettere alla Direzione report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 1

Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche

aggiornato alla più recente modifica normativa: 9 ottobre 2023



NECSI HOLDING S.R.L.

Versione 2.0

15 dicembre 2023

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, G.U. 19/06/2001 n. 140

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (2).

2-ter. *(Abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 con decorrenza dal 30 marzo 2023 ed effetto a decorrere dal 15 luglio 2023).* (3)

2-quater. *(Abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 con decorrenza dal 30 marzo 2023 ed effetto a decorrere dal 15 luglio 2023).* (3)

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (1).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(1) Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(2) Comma sostituito dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 con decorrenza dal 30 marzo 2023 ed effetto a decorrere dal 15 luglio 2023; tuttavia, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 24/2023, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del medesimo decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi il comma 2-bis, lettere a) e b), dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001 nella formulazione seguente, vigente fino alla data del 30 marzo 2023:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate."

(3) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data del 30 marzo 2023, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, vigenti fino alla data del 30 marzo 2023:

"2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo."

"2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 (lire cinquecentomila) ad un massimo di € 1.549,00 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00 (lire duecentomila).

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. (3)

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'art. 6 ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

(3) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. (2)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (3), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Il presente comma era stato modificato dall'art 9, co. II, D.L. n. 93 del 14.08.2013, tuttavia, detta modifica, non è stata confermata dalla legge di conversione n. 119 del 15.10.2013.

(3) La L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n.272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222).

Articolo 24 ter

Delitti di criminalità organizzata (1)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e corruzione e abuso d'ufficio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. (3)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un

profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (2), e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (4)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (5)

(1) Le parole ", induzione indebita a dare o promettere utilità" sono state inserite dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.

(2) Le parole "319-quater" sono state inserite dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.

(3) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 ter

Reati societari (1) (2)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (5)

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (6)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (7)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (6)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (4)
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. (8)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 6 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38

(5) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69

(6) Lettera così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. b) e d), L. 27 maggio 2015, n. 69

(7) Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69

(8) Lettera inserita dall'art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19

Articolo 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Articolo 25 quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti

indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (3)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e poi dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato (1)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (2) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (3).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

(2) Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

(3) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 25 octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (3).

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1,2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (4).

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 6 ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

(3) Comma inserito dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

(4) Comma modificato dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

Articolo 25 nonies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Articolo 25 undecies

Reati ambientali (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (2)

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (2)

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (3)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (3)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (3)

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. (3)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21*), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21*), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68

(3) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68

(4) Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68

Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (2)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (2)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(2) Comma aggiunto dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Articolo 25-terdecies
Razzismo e xenofobia (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

Articolo 25-quaterdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, L. 3 maggio 2019, n.39

Articolo 25-quinquiesdecies
Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (5)

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)

(1) Articolo inserito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modifiche, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

(2) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

Articolo 25-sexiesdecies

Contrabbando (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 25-septiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale (1)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Articolo 25-duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Articolo 26
Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 28
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONIAMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico

ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 - 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (1).

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(1) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito

amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI Procedimenti speciali

Articolo 62 *Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63 *Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64 *Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII Giudizio

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

CAPO IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83 *Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84 *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85 *Disposizioni regolamentari*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;] (1)
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 2

Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001

**CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

aggiornato alla più recente modifica normativa: 9 ottobre 2023



NECSI HOLDING S.R.L.

*Versione 2.0
15 dicembre 2023*

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 353, 353-<i>bis</i>, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-<i>bis</i> e 640-<i>ter</i> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-<i>bis</i>. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> | <p>Articolo 316-<i>bis</i> codice penale <i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>(<i>omissis</i>)</p> | <p>Articolo 316-<i>ter</i> codice penale <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-<i>bis</i>, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>(omissis)</p> | <p>Art. 353 Codice penale <i>Turbata libertà degli incanti</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>(omissis)</p> | <p>Art. 353-bis Codice penale <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>(omissis)</p> | <p>Articolo 356 Codice penale <i>Frode nelle pubbliche forniture</i></p> <p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p> <p>[Articolo 355 codice penale <i>(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)</i></p> <p>Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.</p> <p>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</p> <p>1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| | | <p>telefoniche;</p> <p>2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;</p> <p>3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.]</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 640 codice penale <i>Truffa</i></p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 640-bis codice penale <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i></p> <p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> |
| <p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 640-ter codice penale <i>Frode informatica</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> |
| | | <p>Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Violazione e sanzioni)</p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 24-<i>bis</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinqies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinqies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinqies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinqies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> | <p>Articolo 491-<i>bis</i> codice penale <i>Documenti informatici</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.</p> |
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 491-bis c.p.</i></p> | <p>Articolo 476 codice penale <i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 491-bis c.p.</i></p> | <p>Articolo 478 codice penale <i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</p> <p>Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Articolo 479 codice penale <i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p> <p>Articolo 480 codice penale <i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p> <p>Articolo 481 codice penale <i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.</p> <p>Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 491-bis c.p.</i></p> | <p>Articolo 482 codice penale <i>Falsità materiale commessa dal privato</i></p> <p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p> <p>Articolo 483 codice penale <i>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i></p> <p>Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 491-bis c.p.</i></p> | <p>Articolo 487 codice penale <i>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p> <p>Articolo 488 codice penale <i>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</i></p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p> <p>Articolo 489 codice penale <i>Uso di atto falso</i></p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p> <p>Articolo 490 codice penale <i>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</i></p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute</p> <p>Articolo 492 codice penale <i>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</i></p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p> <p>Articolo 493 codice penale <i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 615-ter codice penale <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> |
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 615-quater codice penale <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 615-quinquies codice penale <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.</p> |
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 617-quater codice penale <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. |
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 617-quinquies codice penale <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 635-bis codice penale <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> |
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 635-ter codice penale <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> |
| <p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 635-quater codice penale <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 24-<i>bis</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p>(<i>omissis</i>)</p> | <p>Articolo 635-<i>quinquies</i> codice penale <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p> |
| <p>Articolo 24-<i>bis</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p>(<i>omissis</i>)</p> | <p>Articolo 640-<i>quinquies</i> codice penale <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> |
| <p>Articolo 24-<i>bis</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i></p> <p>(<i>omissis</i>)</p> | <p>Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133</p> <p>Articolo 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</p> <p>1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):</p> <p>a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;</p> <p>2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;</p> <p>2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.</p> <p>b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso a i sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;</p> <p>b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);</p> <p>c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.</p> <p>(omissis)</p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. (omissis) |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> | <p>Articolo 416 codice penale <i>Associazione per delinquere</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> |
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p>Articolo 600 codice penale <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | <p style="text-align: center;"><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 600 bis codice penale <i>Prostituzione minorile</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600 ter codice penale <i>Pornografia minorile</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000,00 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p>Articolo 600 quater codice penale <i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p> <p>Articolo 600 quater.1 codice penale <i>Pornografia virtuale</i> Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p>Articolo 600 quinquies codice penale <i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.</p> <p>Articolo 601 codice penale <i>Tratta di persone</i> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona di minore età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuni dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata ad un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | | <p>straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> |
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p>Articolo 601-bis codice penale <i>Traffico di organi prelevati da persona vivente</i></p> <p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p>Articolo 602 codice penale <i>Acquisto e alienazione di schiavi</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 609 bis codice penale <i>Violenza sessuale</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <p style="text-align: center;"><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 609 quater codice penale <i>Atti sessuali con minorenne</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609 quinquies codice penale <i>Corruzione di minorenne</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <p style="text-align: center;"><i>Delitti richiamati dall'art. 416 c.p.</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 609 octies codice penale <i>Violenza sessuale di gruppo</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609 undecies codice penale <i>Adescamento di minorenni</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore <p style="text-align: center;">Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| | | <p>ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3.bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <i>(omissis)</i></p> |
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 416-bis codice penale <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> |
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 416-ter codice penale <i>Scambio elettorale politico-mafioso</i></p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| | | <p>punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p> |
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 630 codice penale</p> <p><i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <p><i>Delitti richiamati dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i></p> | <p>Articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 <i>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000,00 a euro 260.000,00.</p> <p>1 <i>bis</i>. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000,00 a euro 300.000,00.</p> <p>2 <i>bis</i>. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. (<i>omissis</i>)</p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 407 codice procedura penale <i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: <i>(omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <i>Armi e munizioni comuni da sparo</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p> | <p>Art. 314 c.p. <i>Peculato</i></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi 3 4. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p> |
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 316 codice penale (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Articolo 317 codice penale <i>Concussione</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe talune a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. |
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Articolo 318 codice penale <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. |
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Articolo 319 codice penale <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. |
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Articolo 319-bis codice penale Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. |
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Articolo 319-ter codice penale Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. |
| Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i> (omissis) | Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 320 codice penale <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> |
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 321 codice penale <i>Pene per il corruttore</i></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-<i>bis</i>, nell'articolo 319-<i>ter</i> e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p> |
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 322 codice penale <i>Istigazione alla corruzione</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p>(omissis)</p> | <p>Articolo 322-bis codice penale <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323, 319-quater, secondo comma si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Peculato, Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio</i></p> | <p>Art. 323 codice penale <i>Abuso d'ufficio</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 3 La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità</p> |
| <p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 346-bis codice penale <i>Traffico di influenze illecite</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p> | <p>Articolo 453 codice penale <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 454 codice penale <i>Alterazione di monete</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 455 codice penale <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 457 codice penale <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 459 codice penale <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 460 codice penale <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 461 codice penale <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 464 codice penale <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i></p> <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 473 codice penale <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> |
| <p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 474 codice penale <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25-<i>bis</i>.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> | <p>Articolo 513 codice penale <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i></p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00</p> |
| <p>Articolo 25-<i>bis</i>.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 513-<i>bis</i> codice penale <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p> |
| <p>Articolo 25-<i>bis</i>.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 514 codice penale <i>Frodi contro le industrie nazionali</i></p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 515 codice penale <i>Frode nell'esercizio del commercio</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.</p> |
| <p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 516 codice penale <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.</p> |
| <p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 517 codice penale <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25-<i>bis</i>.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 517-<i>ter</i> codice penale <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i></p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> |
| <p>Articolo 25-<i>bis</i>.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 517-<i>quater</i> codice penale <i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Reati societari</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2621 codice civile <i>False comunicazioni sociali</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> | <p>Articolo 2621-bis codice civile <i>Fatti di lieve entità</i></p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2622 codice civile <i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2623 codice civile <i>Falso in prospetto</i></p> <p>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2624 codice civile <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i></p> <p>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2625 codice civile <i>Impedito controllo</i></p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2626 codice civile <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2627 codice civile <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2628 codice civile <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2629 codice civile <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2629-bis codice civile <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | | <p>Articolo 2391 codice civile <i>Interessi degli amministratori</i> L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2632 codice civile <i>Formazione fittizia del capitale</i></p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2633 codice civile <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i></p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Art. 2635 codice civile <i>Corruzione tra privati</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p><i>(Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. a), legge 9/1/2019, n. 3)</i></p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, o promesse o offerte.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Art. 2635-bis c.c. <i>Istigazione alla corruzione tra privati</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p><i>(Si procede a querela della persona offesa: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. b), legge 9/1/2019, n. 3)</i></p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2636 codice civile Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari (omissis)</i></p> | <p>Articolo 2637 codice civile <i>Aggiotaggio</i></p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> |
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari (omissis)</i></p> | <p>Articolo 2638 codice civile <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati societari</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p><i>Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)</i></p> <p><i>Articolo 54 D.Lgs. 19/2023</i></p> <p><i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</i></p> <p>1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p> |
|--|---|--|

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p> | <p>Articolo 270-bis codice penale <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> |
| <p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> |
| <p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-<i>quater</i>1 codice penale (<i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</i>)</p> <p>Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p> |
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-<i>quinquies</i> codice penale (<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>)</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-<i>bis</i>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> |
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-<i>sexies</i> codice penale (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>)</p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 280 codice penale <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> |
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 280-bis codice penale <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 280-ter <i>(Atti di terrorismo nucleare)</i></p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p> |
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 289-bis codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</i></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 302 codice penale <i>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)</i> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p> |
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 270-bis.1 codice penale <i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25- quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p> <p>Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :</p> <p>Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le depositaire ;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ; Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-<i>quater</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-<i>bis</i> del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accREDITAMENTO.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> | <p>Articolo 583-<i>bis</i> codice penale (<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>)</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25-<i>quinquies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> | <p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> |
| <p>Articolo 25-<i>quinquies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 600-<i>bis</i> codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 600-ter codice penale (<i>Pornografia minorile</i>)</p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione di materiale pornografico</i>)</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 600-quater1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i> Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona di minore età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuni dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata ad un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. |
| <p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <i>Delitti richiamati dall'art. 609-undecies c.p.</i> | <p data-bbox="997 315 1302 367">Articolo 609-bis codice penale (<i>Violenza sessuale</i>)</p> <p data-bbox="868 396 1434 528">Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol data-bbox="868 533 1434 640" style="list-style-type: none"> 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. <p data-bbox="868 645 1434 692">Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> |
| | <i>Delitti richiamati dall'art. 609-undecies c.p.</i> | <p data-bbox="979 741 1319 792">Articolo 609-quater codice penale (<i>Atti sessuali con minorenne</i>)</p> <p data-bbox="868 822 1434 929">Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol data-bbox="868 934 1434 1117" style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p data-bbox="868 1122 1434 1364">Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p data-bbox="868 1368 1434 1525">Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p data-bbox="868 1529 1434 1603">Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| | <i>Delitti richiamati dall'art. 609-undecies c.p.</i> | <p>Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenni)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <p>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</p> <p>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;</p> <p>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile.</p> |
| | <i>Delitti richiamati dall'art. 609-undecies c.p.</i> | <p>Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-<i>sexies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abusi di mercato</i></p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I <i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni', comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni" o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> |
| <p>Articolo 25-<i>sexies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abusi di mercato</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.</p> <p>2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>individuare:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.</p> <p>2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);</p> <p>b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);</p> <p>c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Sezione C – Strumenti finanziari</i></p> <p>(1) Valori mobiliari.</p> <p>(2) Strumenti del mercato monetario.</p> <p>(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.</p> <p>(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (« future»), « swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.</p> <p>(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (« future»), « swap», contratti a termine (« forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.</p> <p>(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (« future»), « swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.</p> <p>(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (« future»), « swap», contratti a termine (« forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| | | <p>hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.</p> <p>(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.</p> <p>(9) Contratti finanziari differenziali.</p> <p>(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (« future»), « swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.</p> <p>(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).</p> |
| <p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Abusi di mercato (omissis)</i></p> | <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>b) «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-bis) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;</p> <p>b-ter) «informazione privilegiata»: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-quater) «indice di riferimento (benchmark)»: l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) «prassi di mercato ammessa»: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c-bis) «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|-------------------------------------|---|
| | | (UE) n. 596/2014; c-ter) «emittente»: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014; d) «ente»: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. |
| Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Abusi di mercato (omissis)</i> | <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e '187-ter si applicano ai fatti concernenti:</p> <p>a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;</p> <p>d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> <p>2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:</p> <p>a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) gli indici di riferimento (benchmark).</p> <p>3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.</p> <p>4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-<i>sexies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Abusi di mercato (omissis)</i></p> | <p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Manipolazione del mercato)</i></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>""</p> <p>"Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i></p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p> | <p>Articolo 589 codice penale <i>Omicidio colposo</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i></p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 590 codice penale <i>Lesioni personali colpose</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la qual è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale <i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-<i>octies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> | <p>Articolo 648 codice penale <i>Ricettazione</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].'</p> |
| <p>Articolo 25-<i>octies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 648-<i>bis</i> codice penale <i>Riciclaggio</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> |
| <p>Articolo 25-<i>octies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 648-<i>ter</i> codice penale <i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-<i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | | <p>euro 25.000,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi 6.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> |
| <p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 648-ter.1 codice penale Autoriciclaggio</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25- <i>octies</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1,2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> | <p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 493-ter codice penale <i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i></p> <p>1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 4</p> <p>2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| | | <p>il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p> |
| <p>Articolo 25- <i>octies</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 493-quater codice penale <i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 25- <i>octies</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i></p> | <p>di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i></p> <p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>Articolo 640-ter codice penale <i>Frode informatica</i></p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> <p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184</p> |
| <p>Articolo 25-</p> | <p><i>Delitti in materia di strumenti di</i></p> | <p>Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p><i>octies</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)</p> | <p>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</p> <p>Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p>CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO</p> <p>Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. (omissis)</p> <p>Art. 454. Alterazione di monete. (omissis)</p> <p>Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. (omissis)</p> <p>Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (omissis)</p> <p>Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. (omissis)</p> <p>Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (omissis)</p> <p>Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (omissis)</p> <p>Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. (omissis)</p> <p>Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. (omissis)</p> <p>Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (omissis)</p> <p>CAPO II</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO</p> <p>Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. (omissis)</p> <p>Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. (omissis)</p> <p>Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. (omissis)</p> <p>Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. (omissis)</p> <p>Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. (omissis)</p> <p>Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. (omissis)</p> <p>Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (omissis)</p> <p>Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (omissis)</p> <p>CAPO III</p> <p>DELLA FALSITÀ IN ATTI</p> <p>Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. (omissis)</p> <p>Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. (omissis)</p> <p>Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. (omissis)</p> <p>Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. (omissis)</p> <p>Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. (omissis)</p> <p>Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. (omissis)</p> <p>Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. (omissis)</p> <p>Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (omissis)</p> <p>Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. (omissis)</p> <p>Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. (omissis)</p> <p>Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. (omissis)</p> <p>Art. 489. Uso di atto falso. (omissis)</p> <p>Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. (omissis)</p> <p>Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. (omissis)</p> <p>Art. 491-bis. Documenti informatici. (omissis)</p> <p>Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. (omissis)</p> <p>Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. (omissis)</p> <p>Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. (omissis)</p> <p>Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. (omissis)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| | | <p style="text-align: center;">CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE</p> <p>Art. 494. Sostituzione di persona. (omissis) Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. (omissis) Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. (omissis) Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. (omissis) Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. (omissis) Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. (omissis) Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. (omissis) Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. (omissis)</p> |
| <p>Articolo 25- <i>octies</i>¹ decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;"><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)</p> | <p style="text-align: center;">Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p> <p style="text-align: center;">CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. (omissis)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| | | <p>Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. (omissis) Art. 625. Circostanze aggravanti. (omissis) Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso. (omissis) Art. 628. Rapina. (omissis) Art. 629. Estorsione. (omissis) Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (omissis) Art. 631. Usurpazione. (omissis) Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. (omissis) Art. 633. Invasione di terreni o edifici. (omissis) Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. (omissis) Art. 635. Danneggiamento. (omissis) Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. (omissis) Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (omissis) Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. (omissis) Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (omissis) Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. (omissis) Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. (omissis) Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE</p> <p>Art. 640. Truffa. (omissis) Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (omissis) Art. 640-ter. Frode informatica. (omissis) Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. (omissis) Art. 641. Insolvenza fraudolenta. (omissis) Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. (omissis) Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. (omissis) Art. 644. Usura. (omissis) Art. 645. Frode in emigrazione. (omissis) Art. 646. Appropriazione indebita. (omissis) Art. 648. Ricettazione. (omissis) Art. 648-bis. Riciclaggio. (omissis) Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (omissis) Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. (omissis)</p> |
| <p>Articolo 25- octies1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;"><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 512-bis codice penale <i>Trasferimento fraudolento di valori</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25- <i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera <i>a-bis</i>), e terzo comma, 171-<i>bis</i>, 171-<i>ter</i>, 171-<i>septies</i> e 171-<i>octies</i> della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-<i>quinquies</i> della citata legge n. 633 del 1941.</p> | <p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633</p> <p><i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-<i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 171-<i>bis</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 <i>quinquies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) <i>(omissis)</i></p> |
| <p>Articolo 25-<i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 171-<i>ter</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i></p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>F bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25- <i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (<i>omissis</i>)</p> | <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Articolo 174 <i>quinquies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) (<i>omissis</i>)</p> |
| <p>Articolo 25- <i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (<i>omissis</i>)</p> | <p>Articolo 171 <i>septies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>)</p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Articolo 174 <i>quinquies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) (<i>omissis</i>)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25- <i>novies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 171 <i>octies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 <i>quinquies</i> legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25- <i>decies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p> | <p>Articolo 377-<i>bis</i> codice penale <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-<i>undecies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Reati ambientali</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> | <p>Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale)</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-<i>undecies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> | <p>Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p> | <p>Articolo 452-quinquies codice penale <i>Delitti colposi contro l'ambiente</i></p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> |
| <p>+Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 452-octies codice penale <i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p> | <p>Articolo 416 codice penale <i>Associazione per delinquere</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p> | <p>Articolo 452-sexies codice penale <i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p> | <p>Articolo 727-bis codice penale <i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 <i>Modifiche al codice penale</i></p> <p>(omissis)</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p> | <p>Articolo 733-bis codice penale <i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte I</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |
|---|--|---|

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 3-<i>bis</i> legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p>Articolo 16 – <i>Sanzioni</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione; <i>(omissis)</i></p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. <i>(omissis)</i></p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103291,38. <i>(omissis)</i></p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinqueseicento euro a quindicimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| | | <p>dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> |
| <p>Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Scarichi sul suolo</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> |
| <p>Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Scarichi in reti fognarie</i></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Scarichi di sostanze pericolose</i></p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 210 <i>(Autorizzazioni in ipotesi particolari)</i> <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 215 <i>(Autosmaltimento)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero)</i> <i>(omissis)</i> Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i> 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i> Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i> <i>(omissis)</i> b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p> | <p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p> | <p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i></p> <p>(omissis)</p> <p>4. Salvo che "il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193". La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>(omissis)</p> <p>'''</p> <p>Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p> | <p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Traffico illecito di rifiuti</i>)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (<i>omissis</i>)</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p> | <p>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p>Articolo 1 (<i>omissis</i>)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. <p>c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p> <p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| | | <p>a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</p> <p>b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.</p> <p>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 452-quatordicesimo codice penale <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i></p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata 'a confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i></p> <p>Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sanzioni)</i> <i>(omissis)</i> 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. <i>(omissis)</i> 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. <i>(omissis)</i></p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i> 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> |
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento doloso)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Definizioni</i>)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-<i>undecies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Ambito di applicazione</i>)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Divieti</i>)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Deroghe</i>)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|--|--|
| <p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati ambientali</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Divieti</i>)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Deroghe</i>)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> | <p>Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 <i>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</i></p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;</p> <p>d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni della questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25-<i>duodecies</i> decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> <p>(<i>omissis</i>)</p> | <p>5 bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5 ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>11 bis. (abrogato)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 603-bis codice penale</p> <p style="text-align: center;">Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Razzismo e xenofobia</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> | <p>Articolo 604-bis codice penale <i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654 <i>(Sanzioni)</i></p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p> <p style="text-align: center;">Legge 12 luglio 1999, n. 232 <i>Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</i></p> <p style="text-align: center;">Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i></p> <p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <p>a) uccidere membri del gruppo;</p> <p>b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;</p> <p>c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Accordo 1/7 <i>(Crimini contro l'umanità)</i></p> <p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale.</p> <p>La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;</p> <p>h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;</p> <p>i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.</p> <p>3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.</p> <p style="text-align: center;">Accordo 1/8 <i>(Crimini di guerra)</i></p> <p>1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.</p> <p>2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"</p> <p>a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:</p> <p>i) omicidio volontario;</p> <p>ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;</p> <p>iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;</p> <p>iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;</p> <p>v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;</p> <p>vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;</p> <p>vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,</p> <p>viii) cattura di ostaggi.</p> <p>b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;</p> <p>iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi</p> <p>all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;</p> <p>v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari;</p> <p>vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;</p> <p>vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;</p> <p>viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;</p> <p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p> <p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p> <p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|--|
| | | <p>internazionale, vale a Dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> | <p>Articolo 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 <i>Frode in competizioni sportive</i></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p> |
| <p>Articolo 25-quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i></p> <p>(omissis)</p> | <p>Articolo 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 <i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p> |
|--|--|---|

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|--|
| <p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Reati tributari</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore " a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> | <p>Art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001,</p> | <p style="text-align: center;">Reati tributari</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> | <p>Art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| n. 231 | | <p>operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Dichiarazione infedele</i></p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Omessa dichiarazione</p> <p>1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 10 <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> |
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Indebita compensazione</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|---|
| <p>Articolo 25-quinquies decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Reati tributari</i></p> <p><i>omissis</i></p> | <p>Art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Reati di contrabbando</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> | <p><i>(Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.)</i></p> <p>D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 282</p> <p>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> |
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Contrabbando (Omissis)</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 283</p> <p>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale</p> |
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p style="text-align: center;">Contrabbando (Omissis)</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 284</p> <p>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|-------------------------------------|---|
| | | merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p>Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. (omissis)</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p>Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p>Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p>Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)</p> <p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo | Contrabbando (Omissis) | <p>Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|-------------------------------------|--|
| 8 giugno 2001, n. 231 | | nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p style="text-align: center;">Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</p> <p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p style="text-align: center;">Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</p> <p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p style="text-align: center;">Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.</p> |
| Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | Contrabbando (Omissis) | <p style="text-align: center;">Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>(omissis)</p> |
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>Contrabbando (Omissis)</p> | <p>Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)</p> |
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>Contrabbando (Omissis)</p> | <p>Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p> |
| <p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>Contrabbando (Omissis)</p> | <p>Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)</p> <p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> | <p>Articolo 518-bis codice penale <i>(Furto di beni culturali)</i></p> <p>1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00.</p> <p>2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i></p> <p>1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p> <p>2. Sono inoltre beni culturali:</p> <p>a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p> <p>3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:</p> <p>a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| | | <p>comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.</p> <p>4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):</p> <p>a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;</p> <p>b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;</p> <p>c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;</p> <p>g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;</p> <p>h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;</p> <p>i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;</p> <p>l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rural e tradizionale.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera dbis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni</p> |
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (Omissis)</p> | <p>Art. 518 ter <i>(Appropriazione indebita di beni culturali)</i></p> <p>1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i></p> |
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001,</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (Omissis)</p> | <p>Art. 518 quater <i>(Ricettazione di beni culturali)</i></p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|---|---|--|
| n. 231 | | <p>oculta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Delitti contro il patrimonio culturale (Omissis)</i> | <p style="text-align: center;">Art. 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)</p> <p>1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Delitti contro il patrimonio culturale (Omissis)</i> | <p style="text-align: center;">Art. 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00:</p> <p>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</p> <p>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</p> <p>3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | <i>Delitti contro il patrimonio culturale (Omissis)</i> | <p style="text-align: center;">Art. 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali)</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| | | <p>un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (Omissis)</i></p> | <p>Art. 518 -undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)</p> <p>1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00.</p> <p>2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale (Omissis)</i></p> | <p>Art. 518-duodecimes codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)</p> <p>1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| | | Articolo 134 (<i>Beni paesaggistici</i>) |
| <p>Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (Omissis)</p> | <p>Art. 518-quaterdecies codice penale (<i>Contraffazione di opere d'arte</i>) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|---|---|
| <p>Articolo 25-duodevicies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p><i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> | <p>Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali)</p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00.</p> <p>2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)</p> |
| <p>Articolo 25-duodevicies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p> | <p>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Omissis)</p> | <p>Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p> <p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) Articolo 134 (Beni paesaggistici)</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i></p> <p>6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i></p> <p>7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.</p> <p>8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> | <p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>Definizione di reato transnazionale</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|---|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 416 codice penale <i>Associazione per delinquere</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 416-bis codice penale <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 377-bis codice penale <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>Articolo 378 codice penale <i>Favoreggiamento personale</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p> <p>Articolo 291-<i>quater</i> decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 <i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-<i>ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-<i>bis</i>, 291-<i>ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p><i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> |

| Illecito amministrativo dipendente da reato | Descrizione illecito amministrativo | Descrizione reato |
|--|--|--|
| <p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p> | <p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p><i>3-bis.</i> Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p><i>3-ter.</i> La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

In aggiunta, si segnala che a seguito della conversione in legge del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136 è entrato in vigore il nuovo reato di "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256 bis del d.lgs. 152/2006). Anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Descrizione reato

Articolo 256-bis Decreto Legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Combustione illecita di rifiuti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 3

Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo

NECSI HOLDING S.r.l.



Versione 2.0
15 dicembre 2023

INDICE

| | |
|---|---|
| 1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO..... | 3 |
| 1.1. Le categorie di reato..... | 3 |
| 1.2. Categorie di reato non applicabili | 4 |
| 1.3. Identificazione dei rischi..... | 4 |
| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO..... | 6 |
| 2.1. Criteri di valutazione del rischio | 6 |
| 2.2. Categoria di rischi | 6 |
| 3. ULTERIORI AGGIORNAMENTI | 7 |
| 4. PIANO DI MIGLIORAMENTO RESIDUO | 9 |

1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

1.1. Le categorie di reato

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D. Lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- peculato, corruzione, concussione, e induzione a promettere denaro o altra utilità e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001);
- alcune fattispecie di reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001).
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);

- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- octiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

In aggiunta, si segnala che a seguito della conversione in legge del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136 è entrato in vigore il nuovo reato di "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256 bis del d.lgs. 152/2006). Anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

L'**Allegato 2** al Manuale di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 contiene l'elenco esaustivo dei Reati.

1.2. Categorie di reato non applicabili

La Società ha provveduto ad analizzare le fattispecie di reato, escludendo alcune categorie di reati perché non astrattamente applicabili, in considerazione di attività e finalità statutarie. In tale tipologia di reati sono presenti: i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001); il delitto di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 25-quater-1 Decreto legislativo 231/2001); i reati di abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione) (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001); contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001); i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001); i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- octiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

1.3. Identificazione dei rischi

Rispetto a tutte le altre categorie di reato la Società ha provveduto ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, così come richiesto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito (Figura 1) la matrice che identifica le attività/processi aziendali di NECSI HOLDING, sensibili dal punto di vista del rischio 231, collegati alle macro categorie di reato astrattamente applicabili alle attività/processi aziendali stessi.

Figura 1

| AREA | Funzioni aziendali | Processi sensibili | | Reati societari | | Reati nei confronti della P.A. | Reati in tema di riciclaggio | | Reati tributari | Reati informatici | | Delitti in materia di trattamento di pagamenti diversi dal contante | Falsità in manate, carte di credito e fogli di ricambimento | Reati contro l'inclusione e il commercio | Reati in tema di diritto d'autore | Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro | Reati Ambientali | Induzione o uso fraudolento di dichiarazioni e rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarie | Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare | Reati contro la personalità individuale | Fedeli in competizione sportiva o attività abusive di gioco d'azzardo | Reati criminalità organizzata (anche transnazionali) | | |
|------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|------------------|---|--|---|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Art. 25 ter | Ommissione a tre privati | Art. 24 e 25 | Art. 25 octies | Autentiche estere | Art. 25 quinquiesdecies | Art. 24 bis | Falsità in documenti informatici | Art. 25 octies.1 | 25 bis | 25 bis f | Art. 25 novies | Art. 25 septies | Art. 25 undecies | Art. 25 duodecies | Art. 25 quaterdecies | Art. 25 quaterdecies | Art. 25 quaterdecies | Art. 25 quaterdecies | Art. 25 quaterdecies | Art. 25 quaterdecies |
| STRATEGICO/ SOCIETARIA | Consiglio di Amministrazione | GESTIONE INTERCOMPANY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE SOCIETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE PRIVACY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE RAPPORTI CON PA, E COMUNICAZIONE DATI ALLA PA (nell'ambito amministrativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI (per la formazione del personale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONE E VALORI | Responsabile Risorse Umane di Gruppo | SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMI INFORMATIVI | Responsabile IT di Gruppo | GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARKETING E COMUNICAZIONE | Responsabile Marketing di Gruppo | MARKETING | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTI | Responsabile Acquisti di Gruppo | ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo | CICLO ATTIVO | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CICLO PASSIVO | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | ornisce service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio, sia in fase di predisposizione del Modello 231 che durante i successivi aggiornamenti, è stata effettuata in conformità alla metodologia del "Risk Assessment" o "Analisi del Rischio" che permette di determinare i rischi associati a determinati pericoli o sorgenti di rischio.

2.1. Criteri di valutazione del rischio

I criteri di valutazione del rischio si basano su una stima congiunta di:

- Probabilità di accadimento del reato, a sua volta basata sulla frequenza dell'attività nel cui compimento può essere commesso il reato (attività sensibili);
- Impatto in termini di sanzioni – dato l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e la gravità delle conseguenze di un'eventuale sanzione interdittiva (si rammenta inoltre che sono previste misure cautelari applicabili a ogni fattispecie di reato. Queste sono costituite dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo, nonché dall'applicazione preventiva delle sanzioni interdittive, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che esista il concreto pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole per la quale si procede giudizialmente). In una logica prudenziale l'impatto è considerato alto (in particolare qualora scattasse la sanzione interdittiva).

2.2. Categoria di rischi

Sono stati valutati i rischi 231 inerenti (o teorici), quali rischi in assenza di qualsiasi azione di gestione che possa diminuire la loro probabilità di accadimento; in altre parole, sono i rischi caratterizzanti l'attività d'impresa, senza considerare le azioni di prevenzione 231 poste in essere dall'azienda

Alla luce del profilo di rischio 231 "inerente" la Società ha intrapreso, nell'ambito della costruzione della prima versione del Modello 231, le seguenti azioni:

- redazione di protocolli e procedure preventive (Allegato 6 al Modello), che definiscono i comportamenti atti a evitare la commissione dei reati presupposto individuati
- adozione di un Codice Etico, contenente specifici obblighi e divieti per personale interno (dipendenti, collaboratori, organi sociali) ed esterni.

Sono inoltre stati valutati i rischi 231 "residui", vale a dire gli ambiti di rischio che interessano l'impresa dopo che il vertice aziendale ha intrapreso le suddette azioni: si segnala a tal proposito il rischio di dolosa o negligente esecuzione dell'attività di consulenza da cui si possa ritenere causato infortunio sul lavoro di personale del cliente.

3. ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Nel 2023 la Società ha provveduto a:

- condurre una nuova valutazione dei rischi 231 in riferimento alle fattispecie di reato introdotte nel catalogo 231 e alle ulteriori modifiche normative con impatto sul D.lgs 231/2001 inserite nel corso degli anni;
- aggiornare e integrare le condotte illecite previste nel Manuale alle novità normative intercorse negli anni;
- integrare i protocolli preventivi 231 esistenti alla luce dei profili di rischio delle nuove fattispecie di reato;
- impostare e aggiornare un Codice di Comportamento di Gruppo prevedendo obblighi e divieti validi per tutte le Società del Gruppo che hanno adottato il Modello 231 e per tutti i Destinatari dello stesso, per la prevenzione delle fattispecie di reato introdotte nel catalogo 231 e delle ulteriori modifiche normative con impatto sul D.lgs 231/2001.

Inoltre alla luce della numerosità sempre crescente delle categorie di reato 231, la Società ha arricchito l'analisi dei rischi con una quantificazione del rischio INERENTE¹ (**Figura 2**) per ogni processo/categoria di reato.

Legenda:

| | |
|------------|---------------------------------------|
| A | Rischio ALTO |
| M/A | Rischio MEDIO/ALTO |
| M | Rischio MEDIO |
| M/B | Rischio MEDIO/BASSO |
| B | Rischio BASSO |
| | Rischio astrattamente non escludibile |

¹ L'analisi del rischio inerente è per definizione non mutevole - salvo aggiornamenti normativi o nella struttura organizzativa aziendale - e quindi maggiormente utile a tenere alta la sensibilità e l'attenzione dei Destinatari anche prima e a prescindere dai presidi preventivi.

Figura 2

| AREA | Funzioni aziendali | Processi sensibili | Ruoli contabili | | Ruoli nei rapporti con P.A. | Ruoli in tema di compliance | | Ruoli tributarî | Ruoli informativi | | Ruoli in materia di sicurezza di personale del personale | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | Ruoli in tema di gestione di servizi di clientela | Ruoli in tema di gestione di servizi di clientela | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | Ruoli in materia di gestione di servizi di clientela | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---------|---------|---|
| | | | Aut. 25 | Comunicazione | Aut. 24 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 24 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | | |
| | | | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | Aut. 25 | |
| STRATEGICO/ SOCIETARIA | Consiglio di Amministrazione | GESTIONE INTERCOMPANY | M/B | M/B | M/B | | M/B | M | | | | | | | | | | | | B | | |
| | | GESTIONE SOCIETARIA | M/B | M/B | | | M/B | M | | | | | | | | | | | | | B | |
| | | GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA | | | M/B | | | | | M/B | M/B | | | | | | | M/B | | | B | |
| | | GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE | | | | | | | M/B | | | | | | M | M/B | | | | | | |
| | | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI | Fornice service alle Società del Gruppo | | M | M | | M | M | | | | | | | | | | | | M/B | |
| | | GESTIONE PRIVACY | | | | | | | | M/B | | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE RAPPORTI CON PA, E COMUNICAZIONE DATI ALLA PA (nell'ambito amministrativo) | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON) | | | M/B | M/B | | M/B | M | M/B | M/B | | | | | | | | | | | B |
| | | CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE | | | | M/B | | | | M/B | M/B | | | | | | | | | | | B |
| | | CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI (per la formazione del personale) | | | | M/B | | M/B | M | M/B | M/B | | | | | | | | | | | |
| OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI | | | M | M/B | | M/B | M | | | | | | | | | | | | | B | | |
| SPONSORIZZAZIONI | | | M | M/B | | M/B | M | | | | | | | | | | | | | B | | |
| PERSONE E VALORI | Responsabile Risorse Umane di Gruppo | SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | | M | M | | M | | | | | | | | | | | B | M/B | B | |
| | | SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI | | | M | | | M/B | M | | | | | | | | | | | | M/B | |
| SISTEMI INFORMATIVI | Responsabile IT di Gruppo | GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE | Fornice service alle Società del Gruppo | M/B | | | | | M/B | M/B | M/B | | | | M/B | | | | | M/B | | |
| MARKETING E COMUNICAZIONE | Responsabile Marketing di Gruppo | MARKETING | Fornice service alle Società del Gruppo | | | | | | | | | M/B | M/B | | | | | | | | | |
| ACQUISTI | Responsabile Acquisti di Gruppo | ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI | Riceve service da NECSI | M | M | | M/B | M | | | | | | | | | | | | M/B | B | |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo | CICLO ATTIVO | Fornice service alle Società del Gruppo | | | | M/B | M/B | | | | | | | | | | | | | B | |
| | | CICLO PASSIVO | Fornice service alle Società del Gruppo | | | | M/B | M/B | | | | | | | | | | | | | | B |
| | | GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | Fornice service alle Società del Gruppo | | | | | | M/B | | | M/B | | | | | | | | | | B |
| | | PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI | Fornice service alle Società del Gruppo | M | M/B | M/B | | M/B | M | M/B | M/B | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | Fornice service alle Società del Gruppo | M/B | M/B | | | M/B | | | | | | | | | | | | | | |

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO RESIDUO

Per l'ulteriore mitigazione dei rischi 231, sono state identificate le seguenti azioni di miglioramento:

- Revisione dell'assetto di poteri nel rispetto dei seguenti principi di riferimento:
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
 - delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
 - poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta
- Miglior definizione dei profili di responsabilità dei soggetti aziendali, integrandoli nelle job description, nel rispetto del principio di chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- Perfezionare l'organizzazione aziendale nel rispetto del principio di segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 4

Sistema sanzionatorio



NECSI HOLDING S.R.L.

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | CRITERI DI VALUTAZIONE | 3 |
| 3 | ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/01 | 4 |
| 4 | VIOLAZIONE DEL MODELLO..... | 4 |
| 5 | PROCEDURE APPLICATIVE | 6 |
| 6 | RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 7 |
| 7 | SANZIONI..... | 7 |
| | 7.1 Dipendenti non dirigenti | 7 |
| | 7.2 Dirigenti | 8 |
| | 7.3 Amministratori, revisori dei conti e direttori generali..... | 8 |
| | 7.4 Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni | 9 |
| | 7.5 Archivio delle sanzioni | 10 |
| 8 | MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO | 11 |

1 INTRODUZIONE

Come esplicitato dal Decreto Regione Veneto n. 581 del 19.5.2016, *“Un punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei principi del Codice etico nonché delle procedure previste dal Modello. Infatti, per valersi dell’efficacia esimente del Modello, l’ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato”*.

“L’efficace attuazione esige, tra l’altro, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2 lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b)”.

Viene dunque previsto il presente Sistema Sanzionatorio, con funzione preventiva rispetto alla commissione di eventuali comportamenti illeciti.

Le norme del presente Sistema Sanzionatorio si applicano ai seguenti soggetti (di seguito, “Destinatari”):

- Organi Sociali, Dipendenti, Lavoratori parasubordinati
- Professionisti esterni, Partner, Fornitori e coloro che intrattengono rapporti con NECSI HOLDING, ivi compresi stagisti e tirocinanti e società di somministrazione, (di seguito “terzi”), nello svolgere attività in nome e/o per conto della Società stessa o comunque, nello svolgimento della propria attività per NECSI HOLDING, esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, quanto previsto nel presente Sistema Sanzionatorio non sostituisce bensì integra le norme di legge e le clausole del Contratto Collettivo in tema di provvedimenti disciplinari.¹ Infatti, qualsiasi inosservanza del Modello e della Sez. “Comportamenti 231” del Codice Etico di Gruppo può configurare violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, può ledere il rapporto di fiducia instaurato con la NECSI HOLDING.

Tali inosservanze sono dunque assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo giudizio

In conformità alla legge vigente, il presente Sistema Sanzionatorio viene portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute, e ciò anche attraverso la pubblicazione nella bacheca aziendale o ad altro mezzo ritenuto idoneo.

2 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione alla gravità (ad es. l’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o

¹ L’esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero per le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all’applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento) e recidività dell'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di NECSI HOLDING di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di NECSI HOLDING.

3 ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/01

NECSI HOLDING: (a) porta a conoscenza dei dipendenti il Modello, mediante gli strumenti più opportuni, e (b) informa e forma adeguatamente i dipendenti sui relativi contenuti.

4 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Con l'obiettivo di rendere immediatamente comprensibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari relative alla violazione del Modello:

- a) violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nella Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico di Gruppo;
- b) violazione delle procedure interne previste dal Modello ponendo in essere un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità ovvero in inosservanza di doveri o obblighi, da cui non sia derivato un pregiudizio agli interessi di NECSI HOLDING;
- c) violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi, ovvero una abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi nell'adempimento della prestazione di lavoro, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;
- d) adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni di NECSI HOLDING o di terzi;
- e) adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di NECSI HOLDING di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio a NECSI HOLDING o a terzi;

- f) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- g) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e/o delle procedure previste nella Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;
- h) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità di NECSI HOLDING ai sensi del Decreto;
- i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:
 - 1) espongano NECSI HOLDING ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - 2) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - 3) siano tali da determinare l'applicazione a carico di NECSI HOLDING di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- j) con particolare riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro: omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.;
- k) la mancata partecipazione ai programmi di formazione, senza adeguata giustificazione, posti in essere da NECSI HOLDING in relazione all'argomento in oggetto;
- l) violazione delle misure di tutela del soggetto autore di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello 231;
- m) segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello 231 effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Con particolare riferimento ai soggetti apicali, al fine di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali violazioni del Modello 231:

- inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (Consiglio di Amministrazione o Presidente o eventuali consiglieri con deleghe di poteri) nelle attività della funzione;
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative;
- inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto;

- inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;
- omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.;
- violazioni dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti;
- violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
- omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'Organismo di Vigilanza nelle attività di competenza di soggetti apicali.

Inoltre, potranno essere sanzionati sul piano disciplinare tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle previsioni contenute nella Procedura Whistleblowing a cui si fa espresso rinvio, ferma restando ogni responsabilità civile o penale derivante da tali violazioni.

Il Consiglio di Amministrazione (o i soggetti da questo delegati) provvede al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

5 PROCEDURE APPLICATIVE

Alla notizia di una violazione del Modello e/o della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico di Gruppo, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente. Pertanto:

- i. a ogni notizia di violazione del Modello e/o della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico è dato impulso alla procedura di accertamento;
- ii. nel caso in cui, a seguito della procedura, si sia rilevata una violazione del Modello e/o della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico, viene effettuata la contestazione di addebito e, quindi, se accertata la violazione verrà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL.

Più in particolare:

- su eventuale segnalazione della notizia di violazione da parte dei soggetti che hanno un ruolo di coordinamento e/o verifica, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, NECSI HOLDING individua - analizzate le motivazioni del

dipendente - la sanzione disciplinare applicabile e provvede alla contestazione di addebito e alla sua irrogazione.

- dopo l'applicazione della sanzione disciplinare, l'irrogazione di tale sanzione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza;
- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il Presidente o – se dotato dei necessari poteri – l'Amministratore Delegato provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

6 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza del Modello è demandata all'Organismo di Vigilanza che nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato anche a rilevare eventuali violazioni.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere indirizzate le segnalazioni relative alle eventuali potenziali fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Modello 231; tali segnalazioni dovranno essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "**Procedura Whistleblowing**", che consente anche l'invio di segnalazioni anonime.

7 SANZIONI

7.1 Dipendenti non dirigenti

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL – Aziende del terziario, della Distribuzione e dei Servizi, e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Le sanzioni applicabili nei riguardi dei dipendenti non dirigenti sono quelle previste dalla legge e dalla normativa prevista dal CCNL di categoria (art. 225), ovvero:

1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1.;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di riferimento, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell'esemplificazione prevista dal CCNL di riferimento e quale ulteriore esemplificazione specificamente rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01 e del relativo Modello Organizzativo, si precisa che incorre in un illecito disciplinare il lavoratore che anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri compia le violazioni indicate al precedente paragrafo 4.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui ravvisi una violazione del Modello 231 da parte dei dipendenti non dirigenti di NECSI HOLDING, segnala tale circostanza al Consiglio di Amministrazione.

L'esito degli accertamenti svolti e l'eventuale sanzione disciplinare applicata devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello è compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge, dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria o da eventuali accordi individuali, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno determinate prendendo a riferimento quanto previsto al par. 3.1 oltretutto, dato il ruolo, al livello di responsabilità e all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui ravvisi una violazione del Modello 231 da parte dei dirigenti, segnala tale circostanza al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto da lui delegato) procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede ad assumere le opportune iniziative.

L'esito degli accertamenti svolti e l'eventuale sanzione disciplinare applicata devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

7.3 Amministratori, revisori dei conti e direttori generali

Il presente Modello viene consegnato al Consiglio di Amministrazione e a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato.

Quando la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico è compiuta da parte del Consiglio di Amministrazione oppure di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto rispettivamente il Consiglio Generale, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Salvo il primo caso, i soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dalla legge o dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui l'immediata o tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio Generale, esaminata la segnalazione, formula per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti di Amministratori o Revisori dei Conti, provvedendo direttamente o delegandone al Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato, alla materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza. Successivamente, provvederà alla comminazione della sanzione deliberata, tra cui il richiamo formale scritto e l'intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello e/o della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico, la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico per giusta causa.

Le sanzioni (ad es. richiamo e intimazione a conformarsi, sospensione, revoca, etc.) nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito. Nel caso in cui l'Amministratore sia legato a NECSI HOLDING da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste dai paragrafi 6.1 e 6.2 che precedono.

Qualora la violazione sia stata commessa dal Direttore Generale, se nominato, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Si applica quanto previsto al presente punto 6.3. per le sanzioni nei confronti degli Amministratori e Revisori dei Conti.

L'esito degli accertamenti svolti e l'eventuale sanzione disciplinare applicata devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.4 Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

Nel caso sia commesso un reato previsto dal Decreto o comunque una violazione del Modello o della Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico di Gruppo da parte di partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni di NECSI HOLDING medesima, comunque denominati, o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali con NECSI HOLDING, ivi compresi stagisti e tirocinanti, ciò sarà sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di – a titolo meramente esemplificativo – fornitura, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione o rappresentanza commerciale, verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con NECSI HOLDING – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello e nella Sez. "Comportamenti 231" del Codice Etico di Gruppo nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà a NECSI HOLDING il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori, consulenti, stagisti, tirocinanti o altri soggetti terzi collegati a NECSI HOLDING da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, l'Organismo di Vigilanza segnala tale circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Il Presidente o – se dotato dei necessari poteri – l'Amministratore Delegato procederà a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile - anche avvalendosi del supporto delle strutture aziendali competenti – e provvederà ad assumere le opportune iniziative, perseguendo i rimedi contrattuali applicabili, informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione.

L'esito degli accertamenti svolti e le eventuali iniziative assunte verso collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi legati a NECSI HOLDING da un rapporto contrattuale diverso da quelli indicati ai punti 6.1., 6.2. e 6.3. devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

7.5 Archivio delle sanzioni

NECSI HOLDING è dotata di un archivio delle sanzioni aggiornato a cura dell'Amministratore Delegato.

Le sanzioni comminate ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai terzi in rapporto con NECSI HOLDING saranno conservate in un archivio custodito presso l'ODV.

8 MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO

Tutte le modifiche al presente Sistema Disciplinare dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la pubblicazione nella bacheca aziendale o ad altro mezzo ritenuto idoneo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 5

Codice Etico di Gruppo

GRUPPO NECSI

*Versione 2.0
15 dicembre 2023*

| | |
|--|-----------|
| SEZIONE 1_PRINCIPI ETICI | 5 |
| SEZIONE 2_COMPORAMENTI 231 | 7 |
| 4.1COMPORAMENTI "TRASVERSALI" | 8 |
| 4.2COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – COMPORAMENTI CON ENTI PRIVATI..... | 9 |
| 4.3COMPORAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI | 14 |
| 4.4COMPORAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 15 |
| 4.5CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE | 15 |
| 4.6COMPORAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI | 17 |
| 4.7COMPORAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA | 17 |
| 4.8COMPORAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA | 19 |
| 4.9COMPORAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO | 19 |
| 4.10 COMPORAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI..... | 20 |
| 4.11COMPORAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA..... | 21 |
| 4.12 COMPORAMENTI IN MATERIA IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE..... | 21 |
| 4.13 COMPORAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO | 22 |
| 4.14COMPORAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI..... | 23 |
| 4.15COMPORAMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE | 23 |
| 4.16 COMPORAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)..... | 25 |
| 4.17 COMPORAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 4.18 ...COMPORAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO | 26 |
| 4.19 COMPORAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO | 27 |
| 4.20COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | 27 |
| 5.1 Società dotate di modello 231..... | 29 |
| 5.2 Società non dotate di modello 231..... | 30 |
| SEZIONE 3 - RIFERIMENTI..... | 31 |

FINALITA' DEL CODICE

NECSI S.R.L., a seguito della riorganizzazione del Gruppo cui fa capo NECSI HOLDING S.r.l., si è fatta promotrice dello sviluppo della compliance 231 ed in particolare ha definito e divulgato il presente Codice di Comportamento 231 di Gruppo.

Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

Il Gruppo NECSI (in seguito, "Gruppo") da sempre opera con trasparenza, onestà, nonché con diligenza e correttezza. Integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili.

Il Codice Etico è finalizzato, innanzi tutto, a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici (Sezione 1 Principi Etici) in esso contenuti all'interno di ogni Società del Gruppo nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo delle Società del Gruppo nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa. I suddetti principi di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma il rispetto degli stessi concorre a creare un "ambiente" favorevole alla prevenzione dei reati.

La "Sezione 2_Comportamenti 231" mira invece a raccomandare o vietare determinati comportamenti nell'ottica di prevenire i reati previsti dal Decreto 231; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

Il Codice Etico è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale.

SEZIONE 1_PRINCIPI ETICI

IL NOSTRO SOGNO

Sogniamo un mondo dove tutti lavorino serenamente senza il rischio di rimanere vittime di un infortunio o di una malattia professionale nella quotidianità del proprio mestiere.

Vogliamo contribuire a un reale cambiamento culturale che promuova comportamenti virtuosi e garantisca l'attenzione e il rispetto delle norme di salute e sicurezza, nelle aziende e nella società.

Desideriamo essere un punto di riferimento solido e affidabile nel mercato, creare rapporti di lavoro duraturi con le medie e grandi aziende e interagire con loro per generare valore reciproco.

Nel nostro futuro vediamo un'azienda sempre più stimolante e attrattiva dove tutti esprimono e sviluppano le loro personali doti e potenzialità e affrontano le sfide di ogni giorno con entusiasmo e coraggio, in un clima caratterizzato da armonia, benessere e spirito di squadra.

LA NOSTRA MISSIONE

Migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ci impegniamo ogni giorno con passione e professionalità a realizzare soluzioni concrete per le medie e grandi imprese e per tutti coloro che, come noi, considerano indispensabili la sicurezza e il benessere delle persone.

Lavorare sicuri per lavorare meglio.

Contribuiamo tangibilmente al miglioramento dei processi, delle persone e dei luoghi di lavoro, dando così valore agli investimenti del Cliente.

Semplificare le cose difficili.

Valorizziamo i talenti, le competenze specialistiche e il lavoro di team e perseguiamo i nostri obiettivi con metodo e determinazione, così da rendere semplici anche le attività complesse.

I NOSTRI VALORI

PASSIONE

Andiamo oltre la mera esecuzione del compito sapendo di avere tra le mani la salute e la sicurezza delle persone.

COMUNICAZIONE CHIARA E DIRETTA

Alla base di ogni buona relazione c'è sempre una buona comunicazione, fatta di ascolto, messaggi semplici, mirati ed efficaci.

IL CLIENTE

Il Cliente per noi è una Persona di cui prendersi cura, proponendo soluzioni in grado di soddisfare i Suoi desideri.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Non ci fermiamo mai perché siamo ambiziosi e il rincorrere costantemente l'eccellenza fa parte del nostro DNA.

PROFITTO

Diamo valore al nostro lavoro e creiamo le condizioni per poterci garantire il nostro futuro.

TRASPARENZA, CORRETTEZZA, DILIGENZA, PROFESSIONALITÀ

Tutte le azioni e, in genere, i comportamenti posti in essere devono essere ispirati alla massima correttezza e legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale. Deve essere garantita la piena completezza e trasparenza delle informazioni fornite, la piena chiarezza e veridicità dei documenti prodotti.

Il personale deve svolgere le proprie funzioni con impegno e rigore professionale, agendo in modo da tutelare il valore patrimoniale, gestionale, nonché la reputazione del Gruppo, attraverso la prevenzione dei reati previsti. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

ONESTA'

Nel Gruppo vige il principio imprescindibile del rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

Tale impegno oltre che per i dipendenti vale anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con il Gruppo. Non si inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

RISERVATEZZA

Le attività svolte dal Gruppo richiedono l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di informazioni, notizie, documenti e altri dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni al personale ovvero agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività è obbligo assicurare la dovuta riservatezza per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ognuno è tenuto a proteggere le informazioni relative a persone e terzi, acquisite nell'ambito dei propri compiti, evitando ogni uso improprio di queste informazioni.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, conformemente alle disposizioni normative vigenti.

SEZIONE 2_COMPORAMENTI 231

1 DESTINATARI

Le norme del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con le Società del Gruppo; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, pur non appartenendo alla Società, hanno rapporti lavorativi con le Società del Gruppo, o svolgono attività in nome e/o per conto delle stesse.

Nei confronti dei terzi il personale delle Società del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dalla Sezione 2_Comportamenti 231;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme della Sezione 2_Comportamenti 231.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il Fornitore, il Professionista esterno o il Partner, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Società del Gruppo (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società del Gruppo), violi la Sezione 2_Comportamenti 231, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, le Società del Gruppo adotteranno nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

2 LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO NECSI

Le Società del Gruppo si impegnano a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale e ai Terzi ;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

3 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Per quanto riguarda il Personale, le norme del Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)¹.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati da ogni Società del Gruppo sotto il profilo civilistico e, per quanto riguarda il Personale, sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

4 NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023

4.1 COMPORAMENTI "TRASVERSALI"

Al Personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, ogni Società informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il Personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello e della Procedura Whistleblowing, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del presente Codice e del Modello al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza e della Procedura Whistleblowing ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice, del Modello e della Procedura Whistleblowing;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice, del Modello e della Procedura Whistleblowing costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o i Gestori delle segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

¹ Art. 2104 c.c.: "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Il Personale deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Personale è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del rapporto di lavoro con la Società di riferimento. A tal fine il Personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, il Personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, il Personale deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società di appartenenza e del Gruppo.

Il Personale è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società di appartenenza e per il Gruppo.

Il Responsabile delle funzioni di staff e i Process Owner hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Ogni Società del Gruppo, nelle proprie attività, intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Il Gruppo vieta tassativamente la messa a disposizione del proprio complesso organizzato di beni per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

4.2 COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – COMPORAMENTI CON ENTI PRIVATI

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica del Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Corruzione e traffico di influenze illecite

Le Società del Gruppo considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altra utilità a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o doni a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a Enti da essa partecipati;
- offrire denaro o doni con modalità tali da pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- indirizzare omaggi di valore superiore a Euro 100 a soggetti privati;
- offrire, consegnare o promettere a chicchessia, anche per interposta persona, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, in presenza dei medesimi presupposti di cui sopra.

È vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio,:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Dipendente ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio diretto superiore, il quale dovrà a sua volta riferirlo all'Organismo di Vigilanza.

Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

E' fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Frode nelle pubbliche forniture – Turbata libertà degli incanti – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di porre in essere tutti quei comportamenti - nell'interesse o a vantaggio delle Società del Gruppo - che impediscano o turbino una gara o allontanino dalla stessa gli ulteriori concorrenti, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti o di doni, promesse, collusioni o mezzi intimidatori (violenza o minaccia). Sono altresì vietati tutti gli atti e/o condotte collusive con soggetti terzi, anche privati, che abbiano il fine di impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni. Sono dunque vietati, in via meramente esemplificativa, accordi volti a concordare con concorrenti prezzi offerti o mancata partecipazione a gare.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, o di altro atto equipollente, per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. È pertanto espressamente vietato il compimento di atti di violenza o minaccia, corresponsione di doni, promesse, collusioni o impiego di altri mezzi fraudolenti che determinino l'illecito condizionamento della scelta del concorrente.

È dunque vietato, in via meramente esemplificativa, ogni comportamento che suggerisca o induca un funzionario pubblico a inserire nei bandi o richieste di offerta caratteristiche di prodotti o servizi, condizionando così le determinazioni della PA.

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

E' fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti di Stato o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti dalle Società del Gruppo;
- richiedere od ottenere di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di stato, al di fuori delle condizioni normativamente previste;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici/aiuti di Stato a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- rendicontare all'Autorità competente in modo non corretto l'utilizzo di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di Stato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di una o più Società del Gruppo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ogni Società del Gruppo. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

E' vietato a chiunque operi in nome di una delle Società del Gruppo utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

È comunque fatto obbligo di utilizzare mezzi tracciati per le comunicazioni alla PA, preferibilmente l'account di Posta Elettronica Certificata (PEC) soprattutto se si devono comunicare documenti elettronici alla P.A. Ove previsto, tali documenti elettronici devono riportare la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa. E' fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso una Società del Gruppo, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di una Società del Gruppo, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si ricorda che tutto quanto sopra vale anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale verso soggetti privati.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

Le Società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborano attivamente nel corso delle attività ispettive.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

E' fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, il Personale e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in una delle Società del Gruppo, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di una Società del Gruppo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

Le Società del Gruppo condannano qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- produrre certificati falsi diretti ad influire sulla aggiudicazione di una gara;
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, il Gruppo condanna qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

4.3 COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Le Società del Gruppo si astengono da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Nessuna delle Società del Gruppo eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, ed effettua sponsorizzazioni di attività che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società di riferimento;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società di appartenenza.

Qualsiasi rapporto delle Società del Gruppo con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

4.4 COMPORAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del Decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

4.5 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

Ogni Società del Gruppo si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, ogni Società del Gruppo si propone di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, ogni Società del Gruppo esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni dipendente o collaboratore deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni Dipendente/Collaboratore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri Dipendenti/Collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

4.6 COMPORAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dalla Società di appartenenza e/o dal Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili di ogni Società del Gruppo devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Il Personale è tenuto a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri; ugualmente tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Personale è tenuto ad informare tempestivamente i propri Responsabili e/o l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

4.7 COMPORAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere delle Società del Gruppo e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle

policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della *participation exemption* (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli *assets* della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

4.8 COMPORAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per le Società del Gruppo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di ogni Società del Gruppo, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società del Gruppo in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

4.9 COMPORAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Ogni Società del Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, o che ne agevoli comunque la commissione anche mediante la fittizia attribuzione ad altri o la messa a disposizione ad altri di beni, denaro od altra utilità.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, al Personale in genere nonché ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto delle Società del Gruppo di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

E' vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario delle Società del Gruppo a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.

In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

Ogni Società del Gruppo intende tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecite.

E' fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

E' fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali ogni Società del Gruppo ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

4.10 COMPORAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il Gruppo vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 4.2 - **COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI** – Sezione **Frode informatica**.

E' fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste da ogni Società del Gruppo in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla singola Società del Gruppo in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.

4.11 COMPORAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA

Le Società del Gruppo, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, intendono evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale.

Pertanto, il Gruppo condanna e vieta comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche degli alimenti.

È vietato dunque:

- comunicare intenzionalmente al cliente (anche solo potenziale) informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;
- consegnare al cliente prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, apposizione di marcatura CE o altra certificazione/dichiarazione di conformità di prodotto in assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla norma (volontaria o obbligatoria), oppure discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione, ecc.);
- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

4.12 COMPORAMENTI IN MATERIA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Ogni Società del Gruppo rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. Ogni Società del Gruppo, pertanto, non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

In particolare, ogni Società non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per

elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Ugualmente ogni Società vieta – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Inoltre il Gruppo condanna e vieta:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- l'importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti;
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

Il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

4.13 COMPORAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO

Il Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo al Management e al Personale in generedi rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

4.14 COMPORAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Ogni Società del Gruppo, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- a) utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- c) possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- d) produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,
- e) detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 4.2 - COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – Sezione **Frode informatica**.

È inoltre vietata la fittizia attribuzione o messa a disposizione ad altri di denaro, beni o altre utilità finalizzata ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di contrabbando.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di porre in essere qualsiasi atto/comportamento che determini una apparenza giuridica difforme dalla realtà.

4.15 COMPORAMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Non è consentito l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente,

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla Società di appartenenza il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

Ogni Società del Gruppo tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

E' fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali delle Società del Gruppo ovvero divulgare mediante il sito web delle Società o le pubblicazioni curate o promosse dalle Società medesime, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

4.16 COMPORAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo, ovvero per conto delle Società dello stesso, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

E' fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

E' vietato utilizzare anche occasionalmente le Società del Gruppo NECSI o loro unità organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali);
- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

E' vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste (es. white list prefettizie, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.) o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

Assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

Il Gruppo nelle proprie attività intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale, anche attraverso consultazione di banche dati o apposite liste (es. white list prefettizie, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.).

4.17 COMPORAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,

o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili al Gruppo (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

4.18 COMPORAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO

Si ricorda che costituisce illecito penale e pertanto se ne vieta tassativamente:

- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- la partecipazione a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Il Gruppo vieta qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali una Società del Gruppo possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

4.19 COMPORAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

Ciascuna Società del Gruppo si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente, sia oggettivamente che soggettivamente, con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine senza aver corrisposto tali diritti;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
- costituire nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;
- detenere, in qualità di concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata o con il contributo di un concessionario, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoporre le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero utilizzare altri mezzi fraudolenti;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando.

4.20 COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale "Delitti contro il patrimonio culturale".

Nello specifico è tassativamente vietato:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa l'autorizzazione;
- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quaredecies c.p.;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

5 OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

5.1 Società dotate di modello 231

Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "**Procedura Whistleblowing**".

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

Le Società del Gruppo adottano, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Le Società del Gruppo tutelano colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto nell'"Appendice B-Tutele" della "**Procedura Whistleblowing**". Il Gruppo adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione.

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte dei Gestori delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – "GDPR").

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla "**Procedura Whistleblowing**".

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora i Gestori delle Segnalazioni ritengano di riscontrare elementi tali da far emergere l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede o con colpa grave, valuta ogni azione utile al fine di attivare procedimenti sanzionatori.

A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalla Società è contenuto **nell'Allegato 4 – Sistema sanzionatorio 231** prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta inteso che ogni Società del Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

5.2 Società non dotate di modello 231

Ciascuna Società nomina un Garante del Codice di comportamento al quale potrà essere segnalata ogni violazione del Codice ai seguenti indirizzi:

- NECSI Engineering srl: fferronato@necsiengineering.it
- QUIDEM srl: thomas.ronzan@quidemsrl.it
- TECA srl: fferronato@teca-srl.it

6 SANZIONI

La violazione delle norme di comportamento fissate nel Codice e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la singola Società del Gruppo e chiunque commetta la violazione (Destinatari).

Si precisa che costituisce violazione del Modello e della Procedura Whistleblowing anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello e della Procedura Whistleblowing;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello, della Procedura Whistleblowing e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dalle aziende in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalle Società del Gruppo degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati ad una Società del Gruppo da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

7 DIVULGAZIONE DEL CODICE

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, il Gruppo predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

Il Codice è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aggiornamenti e le revisioni della "Sezione 2. Comportamenti 231" vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di ogni Società del Gruppo. Le sole modifiche non sostanziali potranno essere decise dal Consigliere appositamente Delegato, con informativa al Consiglio stesso.

SEZIONE 3 - RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 – edizione giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 6

Protocolli e procedure preventive 231



NECSI HOLDING S.r.l.

*Versione 2.0
15 dicembre 2023*

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Premessa | 3 |
| STRATEGICO/ SOCIETARIA | 6 |
| Gestione intercompany..... | 6 |
| Gestione societaria..... | 8 |
| Gestione del contenzioso e rapporti con autorità giudiziaria | 12 |
| Governare della salute e sicurezza sul lavoro, e tutela ambientale..... | 14 |
| Affidamento incarichi professionali direzionali | 18 |
| Gestione privacy | 20 |
| Gestione rapporti con PA e comunicazione dati alla PA; gestione PEC e firme digitali... | 21 |
| Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)..... | 23 |
| Concessioni, autorizzazioni e licenze..... | 25 |
| Contributi, sovvenzioni e finanziamenti..... | 27 |
| Omaggi, erogazioni liberali | 29 |
| Sponsorizzazioni | 31 |
| PERSONE E VALORI | 32 |
| Selezione e gestione del personale..... | 32 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 35 |
| Gestione sistemi informatici e licenze software..... | 35 |
| MARKETING E COMUNICAZIONE | 37 |
| Marketing | 37 |
| ACQUISTI | 38 |
| Acquisti di beni e servizi generali..... | 38 |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | 40 |
| Ciclo attivo | 40 |
| Ciclo passivo, cassa, pagamenti, gestione risorse finanziarie | 42 |
| Predisposizione bozza di bilancio e adempimenti fiscali..... | 45 |
| Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza | 47 |

Premessa

NECSI HOLDING ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici protocolli per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I contenuti costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati ulteriori procedure e regolamenti aziendali, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori ivi compresi Lavoratori parasubordinati, Stagisti e Tirocinanti, nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal presente documento.

In particolare, i protocolli contenuti nel presente documento sono finalizzati a:

- indicare i principi procedurali minimi che la Società deve rispettare per la disciplina del processo di riferimento;
- formalizzare il sistema di controllo definito al fine della prevenzione delle condotte illecite;
- escludere che un qualunque soggetto operante nell'ambito della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive stesse.

Costituiscono presupposto di responsabilità ex d.lgs. 231/01 in capo a NECSI HOLDING sia le condotte illecite (rientranti nelle fattispecie comprese nel cd. Catalogo 231) commesse con lo scopo di recare vantaggio alla società stessa sia le condotte illecite dalle quali, ex post, sia derivato un qualunque vantaggio per NECSI HOLDING, e ciò sia nell'ipotesi in cui vengano commessi da personale della Società stessa sia qualora vengano poste in essere da soggetti terzi.

Inoltre, in conformità al principio generale di cui all'art. 110 c.p. e ss., le fattispecie di reato presupposto possono essere commesse nella forma del concorso nel reato.

Pertanto, i protocolli preventivi di cui al presente documento si applicano – per quanto di competenza – sia al personale di NECSI HOLDING (ivi compresi gli organi sociali e i procuratori) sia ai terzi ai quali NECSI HOLDING affida la gestione dei processi sensibili.

Per attuare ciò, la Società comunica e fa sottoscrivere ai suddetti terzi il presente documento (e successivi aggiornamenti), così che i terzi stessi si impegnino a rispettarlo o a farlo rispettare dal proprio personale che opera per conto di NECSI HOLDING.

Tutti coloro che hanno stipulato con la società un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato, quali gli Organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori (ivi compresi lavoratori parasubordinati), gli stagisti ed i tirocinanti, nell'esercizio dei compiti a loro assegnati, hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal presente documento.

I referenti dei suddetti protocolli sono i responsabili delle funzioni a cui afferiscono i processi a rischio di commissione dei reati 231.

I referenti di Gruppo ai quali NECSI HOLDING affida la gestione dei processi sensibili sono tenuti a comunicare all'Amministratore Unico eventuali non conformità o deroghe rispetto alla disciplina prevista dalle procedure 231.

Sono, inoltre, poste sin da ora alcune regole procedurali finalizzate a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **Tracciabilità e archiviazione**

La tracciabilità è finalizzata alla precisa individuazione del soggetto che interviene in ogni singola fase del processo (dalla preliminare attività di richiesta, alla reportistica successiva allo svolgimento delle attività) e viene garantita mediante:

- apposizione di firma o sigla, anche con modalità elettroniche (es. logs, utilizzo di software gestionali, etc.), sui documenti di competenza del soggetto, con indicazione del relativo riferimento temporale;
- archiviazione e conservazione dei documenti, affinché gli stessi siano resi disponibili in qualsiasi momento agli organi societari e all'OdV per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza.

- **Evidenze dei controlli**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, su richiesta dell'OdV devono essere fornite dai responsabili di area funzionale le evidenze dei controlli che gli stessi svolgono per dare attuazione al Modello, nonché di eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni ad essi disponibili.

- **Comunicazione di eventuali pressioni**

Al fine di prevenire qualsiasi comportamento foriero di successive condotte illecite, è previsto l'obbligo, per i destinatari del Modello, di segnalare alla Società qualsiasi sollecitazione proveniente da soggetti pubblici o privati, anche attraverso intermediari, volta ad ottenere l'indebita corresponsione o promessa di denaro o di altra utilità a favore dei soggetti stessi o degli intermediari.

E' parimenti fatto obbligo di segnalare alla Società

- qualsiasi richiesta di incontro proveniente da soggetti pubblici o privati che risulti anomala in considerazione delle modalità della stessa o delle circostanze di tempo e luogo
- qualsiasi richiesta o proposta ricevuta e volta ad ottenere comportamenti in violazione dei doveri del proprio ufficio o del dovere di lealtà nei confronti di NeCSI, in cambio di denaro o altra utilità.

La sollecitazione (o la richiesta di incontro) dev'essere tempestivamente segnalata:

- ad un soggetto apicale ed all'OdV: nel caso in cui il destinatario della sollecitazione (o della richiesta di incontro) sia un soggetto sottoposto;
- ad un Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza: nel caso in cui il destinatario sia un soggetto apicale;
- al Presidente del CdA e all'OdV: qualora il destinatario sia un Amministratore Delegato.

Oltre a ciò, è fatto obbligo di interrompere qualsiasi trattativa, contatto o rapporto contrattuale con i soggetti che si siano resi autori – direttamente o mediante terzi – di tali sollecitazioni.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV utilizzando i canali e seguendo le modalità previste nella ***Procedura Whistleblowing***.

STRATEGICO/ SOCIETARIA

Gestione intercompany

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Deve essere redatto e mantenuto aggiornato l'organigramma di gruppo dando evidenza delle cariche/poteri che uno stesso soggetto (consiglieri di amministrazione e dipendenti) ricopre in diverse società del gruppo (cariche incrociate o c.d. intelocking directorales).
- È necessario che i rapporti intercompany siano formalizzati in appositi contratti di service contenenti, oltre alla clausola di tutela 231, tutti gli elementi idonei ad identificare l'oggetto delle prestazioni ed i criteri di determinazione dei corrispettivi da versare e ricevere.
- È necessario che i contenuti dei contratti siano condivisi tra gli Amministratori Delegati, con l'eventuale intervento del Responsabile Amministrativo di Gruppo e la funzione che esegue le prestazioni.
- Sia le attività/forniture prestate da NECSI Holding a favore di altre Società del Gruppo, sia le forniture prestate da queste ultime a NECSI Holding devono essere rendicontate periodicamente e in modo trasparente, con controllo e attestazione delle stesse da parte del Responsabile della funzione di competenza.
- I prezzi per le transazioni intercompany devono essere determinati sulla base di criteri prestabiliti (es. sulla base di prospetti di determinazione del prezzo allegati al contratto) e comunque per valori non superiori a quelli correnti di mercato con relativa tracciabilità documentale.
- Eventuali deroghe ai contratti intercompany devono essere decise, con modalità tracciabili e per competenza, dall'Amministratore con delega alla specifica area assieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un altro Amministratore Delegato se si tratta del Presidente stesso.
- L'adeguatezza dei contenuti dei contratti intercompany, in particolare se a tempo indeterminato, deve essere monitorata ed eventualmente aggiornata da parte dell'Amministratore Delegato Area Amministrazione proponendo eventuali modifiche o integrazioni al Consiglio di Amministrazione.
- Le attività svolte in esecuzione del contratto devono essere rendicontate periodicamente e in modo trasparente, con attestazione delle attività stesse da parte del Responsabile della funzione di competenza; la conclusione di tale attività avviene con regolare processo di fatturazione.

- I flussi finanziari relativi ai pagamenti e agli incassi infragrupo sono controllati periodicamente, con modalità tracciabili, da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.
- I contratti intercompany sono archiviati presso l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|--|------------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Comunicazione di ogni eventuale modifica dei soggetti che ricoprono ruoli direzionali nelle società del Gruppo | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Aggiornamento in merito al quadro delle transazioni intercompany, evidenziando le modifiche rispetto all'anno precedente | Annuale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Gestione societaria

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, per conto del Presidente del CdA, si adopera affinché tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia trasmessa ai componenti degli Organi Sociali (soci e amministratori) con congruo anticipo rispetto alla data della riunione.
- Deve essere garantita la tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese durante le riunioni degli Organi Sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento soci o ad aumenti di capitale ove è prevista una motivazione dettagliata e specifica, con indicazione delle modalità concrete in cui avviene l'operazione.
- Ciascun Consigliere Delegato informa il Consiglio di Amministrazione delle operazioni di maggior rilievo evidenziando specificamente le verifiche, le indagini ed informazioni preventive svolte per il compimento delle singole operazioni.
- Le decisioni del CdA sono assunte valutando l'attività istruttoria svolta dai Consiglieri Delegati e sono motivate espressamente (in appositi verbali) evidenziando le informazioni, le verifiche e le indagini preventive poste alla base delle singole decisioni.
- Viene conservata evidenza documentale dell'attività istruttoria compiuta dai Consiglieri Delegati, così come delle eventuali verifiche, indagini, pareri e valutazioni ulteriori, svolte al fine della decisione.
- È necessario fornire una informativa periodica sulle novità legislative riguardanti la Società e gli Organi Sociali e supportare ciascun amministratore nell'approfondimento di particolari tematiche che siano di loro interesse nello svolgimento del mandato.
- Il Consiglio di Amministrazione acquisisce apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ex art. 2391 c.c. da parte dei Consiglieri di Amministrazione e di ogni eventuale soggetto che opera nell'interesse della Società in funzione di procure e/o deleghe; tale dichiarazione deve essere aggiornata annualmente ed ogniqualvolta sia intervenuta una modifica della situazione dichiarata.
- Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza semestrale l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società.
- Nel caso di eventuale comunicazione diretta ai soci, al pubblico, ad istituti bancari, a clienti e fornitori, avente ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del CdA. Il documento approvato deve essere conservato in originale presso l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- I contatti con il Revisore sono tracciati e le richieste ad esso rivolte e le risposte ricevute sono verbalizzate.
- Sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo (Organismo di Vigilanza, soggetto incaricato della revisione legale dei conti) ed i responsabili delle singole aree

aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance.

- La documentazione relativa alle riunioni e ai rapporti tra gli organi (es. verbali di riunione, delibere, relazioni, decisioni, note/comunicazioni) sono conservati presso l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, con il coinvolgimento di uno studio di consulenza contabile, civilistico e fiscale esterno, presidia il rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa civilistica.
- Nel caso di **nuove acquisizioni** (es. partecipazioni, società, operazioni straordinarie), necessità di svolgere una due diligence legale, tecnica ed economico-finanziaria anche attraverso il supporto di professionisti esterni (selezionati nel rispetto dei presidi imposti per l'affidamento di incarichi professionali).
- Nel caso di **azioni straordinarie sul capitale** (fusioni, scissioni, OPA, OPV, OPS) o nel caso di avvio di un percorso di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati e non regolamentati, sono necessarie: a) individuazione da parte del CdA (o, comunque, dell'organo di gestione di vertice) del soggetto responsabile della raccolta delle informazioni e della predisposizione dei prospetti; b) validazione - da parte del soggetto munito degli idonei poteri - delle informazioni e dei dati usati nella predisposizione di tali prospetti; c) approvazione della proposta da parte del CdA, archiviazione di tale proposta, unitamente alla versione finale del prospetto, e invio di copia al Organo di Controllo; d) autorizzazione a procedere da parte dell'Assemblea dei Soci; e) informativa all'OdV.

Deleghe e procure

- L'effettivo esercizio dei poteri conferiti con delega (a consiglieri di amministrazione) o con procura (a soggetti interni o esterni alla società) deve trovare evidenza documentale, e tale esercizio si deve mantenere nei limiti previsti dall'atto di conferimento.
- Qualora i medesimi poteri siano attribuiti a più soggetti, è necessario che l'esercizio dei poteri tra i diversi soggetti sia regolato da un atto interno, che attribuisca chiaramente e univocamente ruoli e responsabilità.
- Qualora vengano conferiti deleghe o procure a soggetti che ricoprono ruoli o cariche diverse all'interno della società o del gruppo, è necessario che sia chiaramente identificato il ruolo o la carica a cui la delega o la procura si riferiscono (ad es. delega a consigliere di amministrazione che sia anche dipendente della società dotato di procura).
- Le procure devono essere conferite nei limiti di quanto strettamente necessario, stabilendo chiari e precisi limiti (definendo, ad esempio, limiti di valore, la tipologia di atti o operazioni, la funzione/area aziendale a cui la procura si riferisce).
- Deve esservi coerenza tra i poteri conferiti con procura e la posizione organizzativa ricoperta dal procuratore nell'organigramma aziendale così come risultante dai documenti aziendali (organigramma, mansionari, lettera di assunzione, etc.); in caso di procura senza una piena coerenza con tale posizione, è necessario che risulti adeguata motivazione.
- Ogni Procuratore deve riferire periodicamente sull'esercizio della procura al soggetto a ciò incaricato dalla società.

- Il soggetto che ha conferito delega o procura dovrà procedere agli opportuni controlli dell'attività trasferita al delegato e al procuratore, anche richiedendo relazioni esplicative.
- Delle attività di controllo deve essere lasciata traccia documentale.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|-------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Comunicazione di ogni modifica organizzativa e al sistema di deleghe o procure | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Verbali del CdA | Semestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Invio di reportistica che evidenzia tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo o in previsione, per consentire una verifica sulle anomalie (ad esempio verifica dei conti correnti di provenienza, la frequenza di operazioni di finanziamento soci o aumenti di capitale, etc.). In particolare, informativa su: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge • acconti su dividendi • pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci • cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci • operazioni di finanziamento verso i soci • operazioni di finanziamento soci e/o aumenti di capitale • cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili della società ai soci | Annuale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Informativa relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • operazioni societarie straordinarie con invio dei relativi documenti; • apertura/chiusura contratti di leasing, finanziamenti, mutui • sottoscrizione di strumenti finanziari derivati | Semestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Comunicazione di tutti i sinistri assicurativi che vedano la società parte danneggiata o danneggiante o che comunque coinvolgano la società in forza delle coperture assicurative in essere | Semestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Comunicazione della proposta di distribuzione dei dividendi o dei relativi | Annuale |

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|---|---|------------------|
| | acconti, con indicazione degli utili e delle riserve da distribuire. | |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Gestione del contenzioso e rapporti con autorità giudiziaria

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- In ogni contenzioso giudiziale, sia nella fase iniziale che nelle successive fasi (svolgimento e conclusione), deve essere coinvolto il vertice aziendale (Amministratori Delegati) ed il Responsabile di funzione a cui il contenzioso si riferisce in ogni contenzioso giudiziale.
- È necessario che agli incontri con le controparti siano presenti almeno due soggetti della società o, in alternativa, un soggetto della società e il professionista esterno incaricato; dell'esito degli incontri dovrà essere data informazione scritta ad un Consigliere delegato mediante resoconto comprensivo della dichiarazione da parte dei soggetti che hanno incontrato le controparti di non aver ricevuto né avanzato pressioni illecite da/o verso gli stessi a vantaggio della Società.
- L'Amministratore Delegato presenta periodicamente un report al Consiglio di Amministrazione, con informativa (specifica e motivata) su eventuali rinunce o transazioni.
- Le bozze di eventuali lettere o comunicazioni nei confronti delle controparti, anche potenziali, devono essere predisposte da parte del consulente legale e trasmesse per la firma al soggetto dotato di idonei poteri con modalità tracciabili.
- È necessario verificare che la contestazione/pretesa alla base del contenzioso sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta da funzione titolare di un'apposita procura ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia; in ogni caso, dell'eventuale transazione o conciliazione deve essere resa informativa ad un soggetto apicale diverso dal soggetto che l'ha decisa e gestita.
- In relazione a vicende di valore pari o superiore ad € 50.000,00 il Responsabile della funzione competente deve predisporre una relazione che deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
- In ipotesi atto transattivo, è necessario il coinvolgimento dell'Ufficio competente (Direzione AFC di Gruppo) affinché lo stesso provveda al pagamento o verifichi il ricevimento di somme di denaro correlate e corrispondenti all'intervenuta transazione
- Tutta la documentazione e tutte le informazioni rilevanti acquisite relative alle posizioni di contenzioso devono essere conservate e archiviate presso l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- I legali di riferimento devono essere selezionati nel pieno rispetto dei presidi imposti per l'affidamento di incarichi professionali.
- I rapporti con i consulenti devono essere formalizzati in appositi accordi contenenti, oltre alla clausola di tutela 231, l'impegno del professionista a rendicontare specificamente l'attività svolta.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|-------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Invio di relazione sullo stato dei contenziosi (anche stragiudiziali), con indicazione di: <ul style="list-style-type: none">• previsione in merito alla relativa chiusura;• contenziosi con la Pubblica Amministrazione | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Invio all'Organismo di notizia di ogni procedimento penale in corso e/o indagine penale in corso (compresa immediata informativa in caso di diffida o contenzioso riguardante temi inerenti la sicurezza sul lavoro) | Ad evento |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Informativa relativa a improvvise ed apparentemente ingiustificate rinunce, totali o comunque rilevanti, delle controparti alle posizioni in precedenza dalle stesse assunte | Ad evento |

Governo della salute e sicurezza sul lavoro, e tutela ambientale

Il presente protocollo comprende sia le attività di sede, sia i profili sicurezza inerenti ai servizi erogati.

1. Protocollo preventivo

- Il Datore di Lavoro rendiconta almeno annualmente sull'andamento della gestione della salute e sicurezza all'Alta direzione (CdA).
- La Società ha adottato tutti gli adempimenti congeniti previsti dalle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta in seguito la tabella di correlazione¹ tra gli elementi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, le corrispondenti attività messe in campo per il rispetto dei requisiti cogenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

| Rif. Art. 30 D.Lgs. N. 81/2008 | Rif. Documenti NECSI HOLDING |
|--|--|
| C. 1 LETT. A: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. | Si rimanda alle evidenze documentali presenti negli uffici aziendali |
| C. 1 LETT. B: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. | Documento di Valutazione dei Rischi |
| C. 1 LETT. C: alle attività di natura organizzativa, quali: | |
| <ul style="list-style-type: none">• emergenze primo soccorso | Piano di emergenza Squadre di emergenza |
| <ul style="list-style-type: none">• gestione appalti | Procedure di acquisto e validazione fornitore per |

¹ Si veda Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 11 luglio 2011.

| | |
|---|---|
| | le attività appaltate nell'ambito delle commesse presso il cliente |
| <ul style="list-style-type: none"> riunioni periodiche di sicurezza | <p>Verbali di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08</p> <p>Modalità varie di informazione e formazione al personale</p> <p>Procedure e modulistiche relative all'attività di informazione e formazione</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> consultazione dei RLS | Documento di Valutazione dei Rischi <i>site-specifici</i> |
| C. 1 LETT. D: alle attività di sorveglianza sanitaria | Gestione operativa ed attiva della sorveglianza sanitaria al personale |
| C. 1 LETT. E: alle attività di informazione e formazione | <p>Gestione del personale</p> <p>Piani della formazione</p> |
| C. 1 LETT. F: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori | <p>Modalità di gestione degli audit</p> <p>(da integrare ed attuare con lo specifico riferimento ai temi della sicurezza)</p> |
| C. 1 LETT. G: all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge | Si rimanda alle evidenze documentali presenti negli uffici aziendali |
| C. 1 LETT. H: alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate | (da integrare ed attuare con lo specifico riferimento ai temi della sicurezza) |
| C. 2: il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve precedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta | <p>Criteri di gestione della documentazione e delle registrazioni</p> <p>(da integrare ed attuare con lo specifico</p> |

| | |
|---|--|
| <p>effettuazione delle attività di cui al comma 1</p> | <p>riferimento ai temi della sicurezza)</p> |
| <p>C. 3: il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; | <p>Da dettagliare i ruoli e le responsabilità specifiche in tema sicurezza per la nuova organizzazione</p> |
| <p>C. 4: il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.</p> | <p>Audit periodici</p> |
| <p>C. 4: il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.</p> | <p>Verbali di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08</p> |

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|-------------------------------|--|-------------|
| RSPP | Immediata informativa sull'accadimento di infortuni ed incidenti ed eventuale aggiornamento al superamento dei 20 giorni di prognosi | Ad evento |
| RSPP | Report infortuni accaduti nel periodo | Trimestrale |
| RSPP | Verbale di riesame del SGSL (adeguatezza del sistema agli obiettivi) | Ad evento |
| RSPP | Verbale di audit interno sul SGSL | Ad evento |
| RSPP | Verbale della riunione ex Art 35 TU Sicurezza | Ad evento |
| RSPP | Relazione del medico competente | Ad evento |
| RSPP | Eventuali segnalazioni di malattie professionali | Ad evento |
| RSPP | Gestione delle emergenze | Trimestrale |
| RSPP/Amministratore Delegato | Report provvedimenti disciplinari rilasciati in ambito salute e sicurezza e ambiente | Trimestrale |
| Amministratore Delegato | Verbale di audit interni sulla gestione ambientale | Ad evento |
| Amministratore Delegato | Gestione operativa dei rifiuti | Trimestrale |
| RSPP/ Amministratore Delegato | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| RSPP/ Amministratore Delegato | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Affidamento incarichi professionali direzionali

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Le figure aziendali che possono richiedere consulenze professionali sono chiaramente individuate, fermo restando che tale facoltà potrà avere ad oggetto solo le consulenze attinenti alla propria funzione.
- In conformità a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., ogni Consigliere Delegato deve astenersi dal conferimento di una consulenza o di un incarico professionale con cui possa essere in conflitto di interessi e deve essere data informazione al Consiglio di Amministrazione.
- L'Ufficio Acquisti di Gruppo predispone e aggiorna un elenco aziendale di consulenti validati. Devono essere valutati la professionalità del consulente e la coerenza del corrispettivo proposto con la consulenza richiesta, salvo casi specifici opportunamente motivati (es. specificità della consulenza, CV del professionista, etc.).
- Le decisioni devono essere condivise, con modalità tracciabili (es. tramite comunicazione mail), tra almeno due soggetti.
- L'Ufficio Acquisti svolge un processo di selezione comparativa (a meno di specifiche eccezioni, che devono essere espressamente motivate e vagliate da più soggetti). È necessario motivare la scelta dei consulenti sulla base di criteri e modalità prestabilite, comprese deroghe o casi di urgenza, e definire specificamente la prestazione richiesta, da parte dei richiedenti.
- L'accordo deve essere formalizzato con specifica descrizione del contenuto, dei termini e modalità di esecuzione, del corrispettivo o tariffario.
- Sono esclusi di regola contratti a tempo indeterminato, salvo eccezioni debitamente motivate.
- Negli incarichi deve essere inserita la clausola 231.
- La funzione richiedente deve acquisire e conservare idonea documentazione attestante l'effettività delle prestazioni da parte del professionista. La documentazione deve essere trasmessa o comunque resa disponibile all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- Le prestazioni sono valutate periodicamente con predeterminazione dei criteri di valutazione. È necessario che eventuali elementi di non conformità sulle prestazioni eseguite o in stato di avanzamento siano comunicati, con modalità tracciabili e adeguata motivazione, all'Ufficio Acquisti di Gruppo che, assieme alla funzione richiedente, valuta il mantenimento del professionista nell'elenco consulenti validati.
- Per quanto attiene a supporti consulenziali per attività che comportano rapporti con Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio (es. partecipazione a bandi pubblici e appalti):
 - è necessario che siano monitorate – ed autorizzate preventivamente – eventuali ulteriori terze parti coinvolte nell'attività;

- il compenso deve essere determinato sulla base di parametri oggettivi (incluse le modalità di pagamento ed eventuali rimborsi spese) e deve essere svincolato dall'esito dell'attività;
- è necessario che le spese addebitate in modo forfettario o a piè di lista siano monitorate;
- deve essere verificata – anche a mezzo di dichiarazione richiesta e resa dal consulente - la presenza di Persone Politicamente Esposte (PEPs) e/o ex PEPs nonché di esponenti (attuali o in passato) della Pubblica Amministrazione, sia nella compagine societaria del consulente che quali consulenti o facilitatori o comunque in significativi e/o stabili rapporti con il consulente (es. coniuge, parente, etc.).

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|----------------------------|---|-------------|
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Reportistica sugli incarichi professionali affidati e relativi compensi | Trimestrale |
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Immediata informativa in caso di ricevimento di pressioni da parte di pubblici funzionari, o soggetti privati, sulla scelta di professionisti | Ad evento |
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 (ad es. incarichi fiduciari) | Trimestrale |
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Gestione privacy

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

NECSI definisce, aggiorna e applica il "sistema privacy", GDPR *compliant*, volto a prevenire i rischi privacy (quali distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta) mediante l'adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ma altresì idoneo a prevenire condotte direttamente o indirettamente prodromiche alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231/01 (reati informatici e violazione diritto d'autore).

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|---|--|-----------|
| Amministratore Delegato in ambito privacy | Informativa in caso di verifiche ispettive in ambito privacy | Ad Evento |
| Amministratore Delegato in ambito privacy | Invio di report su anomalie rilevate in merito al monitoraggio degli Amministratori di Sistema e utenti e/o criticità sulle misure/procedure in ambito IT | Ad evento |
| Amministratore Delegato in ambito privacy | Segnalazione di eventuali anomalie nell'ambito della sicurezza delle informazioni con impatto sulla privacy (es. virus, attacchi criptolocker a sistema informatico contenente dati personali) | Ad evento |

Gestione rapporti con PA e comunicazione dati alla PA; gestione PEC e firme digitali

1. Protocollo preventivo

- L'Amministratore Delegato area Amministrazione è il soggetto formalmente incaricato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- L'AD può incaricare con modalità tracciabili, scegliendoli tra i responsabili di funzione, ulteriori soggetti.

Gestione delle PEC

La casella PEC è esclusivamente uno strumento di lavoro e pertanto il suo utilizzo è riservato solo all'uso aziendale.

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- È presente una unica casella PEC (istituzionale). È necessario individuare preventivamente i soggetti autorizzati all'utilizzo della casella PEC (Titolare e Sostituto).
- La gestione della casella PEC (istituzionale) avviene come di seguito:
 - o le PEC in entrata viene monitorata dal Titolare (o, in caso di assenza o impedimento del Titolare, dal Sostituto), il quale le inoltra ai soggetti competenti (responsabili di funzione),
 - o l'utilizzo della PEC per comunicazioni in uscita deve avvenire secondo la seguente modalità: il richiedente invia la mail completa di accompagnatoria e allegati al Titolare (o, in caso di assenza o impedimento del Titolare, dal Sostituto), chiedendo l'invio tramite PEC.
- Fatta salva in ogni caso l'applicazione della presente procedura, alla casella PEC si applicano, in quanto compatibili, tutte le regole previste dal Regolamento Informatico della Società.
- Nel periodo di non utilizzo delle credenziali di autenticazione per l'accesso alle caselle PEC, le credenziali detenute in originale (es. allegate ad una lettera proveniente dal fornitore delle stesse) devono essere conservate dal Titolare con modalità sicura e conosciute dal Sostituto.

Firme digitali

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- È presente un'unica firma digitale. È necessario individuare preventivamente i soggetti autorizzati all'utilizzo della firma digitale (Titolare e Sostituto).
- Il Titolare ed il Sostituto devono usare la massima diligenza nell'utilizzo, conservazione e protezione i) della chiave privata, ii) del dispositivo di firma, iii) del codice di attivazione ad esso associato (PIN) e dell'eventuale ulteriore codice di protezione (PUK).
- Il dispositivo di firma digitale nel tempo di mancato utilizzo è conservato in luogo sicuro da parte del Presidente/Titolare, che conserva altresì in luogo separato il PIN relativo all'utilizzo del dispositivo.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|---|---|------------------|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Anomalie riscontrate nell'uso di PEC e firme digitali | Trimestrale |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- A seconda della materia/oggetto dell'ispezione, è necessario che siano preventivamente identificati i referenti aziendali formalmente incaricati dalla Società alla gestione dei rapporti con gli enti ispettivi, e precisamente vanno identificati:
 - referente apicale (es. Amministratore Delegato all'area interessata), vale a dire il soggetto responsabile di gestire l'ispezione e/o l'accertamento a cui deve essere conferita specifica delega o procura (anche interna);
 - referente operativo (es. responsabile di funzione), vale a dire il soggetto incaricato dalla società o dal referente apicale competente di supportare operativamente l'ente ispettivo nella conduzione della verifica e di tenere aggiornato il proprio referente apicale.
- Le conclusioni alla fine dell'intervento vengono discusse alla presenza di almeno due soggetti, tra cui il relativo Amministratore Delegato. Qualora vengano richiesti dati, informazioni o documenti da parte di enti pubblici ispettivi, gli stessi dovranno essere predisposti dal Responsabile di funzione e sottoscritti dal Legale Rappresentante. Se ci fossero documenti ove non è prevista la firma del Legale Rappresentante, è comunque prevista un'autorizzazione preventiva dell'Amministratore Delegato all'area interessata.
- Deve essere redatto tempestivamente apposito report dall'Amministratore delegato all'area interessata al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di processo dilatato nel tempo, l'Amministratore Delegato deve emettere una reportistica periodica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa.
- Nel caso emerga la necessità di inviare dati all'ente ispettivo, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo predispone i dati e/o i documenti informando l'Amministratore Delegato all'area interessata; la documentazione viene inviata via PEC con lettera accompagnatoria sottoscritta dall'Amministratore Delegato all'area interessata.
- Deve essere fornita immediata informativa al superiore gerarchico (o ai Consiglieri Delegati e all'OdV) nel caso di ricevimento di pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società.
- È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.
- La selezione di soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) eventualmente incaricati di svolgere attività per conto e/o in nome o a supporto della Società nell'ispezione e la gestione dei rapporti con i soggetti stessi deve avvenire nel pieno rispetto dei presidi previsti per l'affidamento di incarichi professionali; i rapporti con tali soggetti esterni devono essere formalizzati.
- Nel caso di verifiche di enti privati (es. certificatori qualità) vale la stessa disciplina di cui sopra.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------------|
| Ogni Amministratore Delegato | Report riassuntivo delle ispezioni e delle relative conclusioni (gli enti coinvolti; data; eventuale esito, se già conclusi; soggetti aziendali coinvolti) e aggiornamento dei casi pregressi | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Concessioni, autorizzazioni e licenze

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- È necessario identificare preventivamente i soggetti incaricati del costante monitoraggio della scadenza e/o della necessità di rinnovo, delle concessioni, autorizzazioni o licenze pubbliche necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali (Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo). È necessario che tale referente dia immediata informativa al vertice aziendale (di competenza) nel caso di necessità di rinnovo o richiesta di nuove autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti amministrativi assimilabili.
- Deve essere garantita la separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra:
 - chi autorizza la richiesta: Amministratore Delegato all'area interessata,
 - chi predispone la richiesta e la relativa documentazione: referente interno,
 - chi realizza le attività in oggetto: funzione competente,
 - chi predispone l'eventuale rendicontazione e, se previsto, incontra fisicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio: Responsabile dell'Ufficio richiedente;
 - chi presenta la documentazione alla P.A.: Responsabile dell'Ufficio richiedente dopo aver ricevuto il vaglio dell'Amministratore Delegato.
- Di tutti gli atti e i contatti con la Pubblica Amministrazione, viene mantenuta traccia da parte del referente, che deve periodicamente e tempestivamente informarne l'Amministratore Delegato all'area interessata.
- Qualora siano previsti incontri con Pubblici Ufficiali devono intervenire almeno due soggetti, tra cui il relativo Amministratore Delegato. Dell'esito degli incontri con i rappresentanti della PA dovrà essere data informazione, con modalità tracciabili o durante la prima riunione utile, agli altri Amministratori Delegati.
- Nel caso in cui venga affidato a soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) il supporto alla Società, il rapporto viene contrattualizzato e deve essere inserita nel contratto la clausola di tutela 231. Deve essere richiesto a tali soggetti esterni di relazionare per iscritto in merito all'attività svolta.
- È necessario che sia introdotto e tenuto aggiornato un elenco dei soggetti esterni (ad es. consulenti) che per conto e/o in nome della società svolgono attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione (o soggetti alla stessa assimilabili, quali ad es. le società in house o le società in controllo pubblico). Il presidio di tale elenco è affidato all'Ufficio Acquisti/Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- Deve essere fornita immediata informativa al superiore gerarchico (o ai Consiglieri Delegati e all'OdV) nel caso di ricevimento di pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società.
- È necessario che tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo di rilascio/rinnovo di concessioni, autorizzazioni etc. nonché le decisioni e valutazioni assunte dagli organi o dal personale aziendale in relazione a tale procedimento siano resi o acquisiti con modalità tracciabili e siano archiviati, in modo da poter essere in ogni momento documentati. Deve essere espressamente identificato il soggetto responsabile di tale archiviazione (Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo).

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Elenco provvedimenti ottenuti/rilasciati dalla P.A. | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Elenco di eventuali dinieghi di concessioni/autorizzazioni | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- È garantita l'attribuzione a soggetti diversi (ad esempio mediante griglia) delle fasi chiave dei progetti/commesse a valenza «pubblica», nel rispetto della segregazione delle funzioni:
 - Verifica della sussistenza dei requisiti/presupposti per la richiesta e/o utilizzo dei contributi/finanziamenti,
 - Predisposizione della richiesta di contributi/finanziamenti e della relativa documentazione,
 - Realizzazione dell'attività oggetto di contributo/finanziamento,
 - Rendicontazione voci costi standard (dimostrazione realizzazione attività e rispetto dei parametri),
 - Rendicontazione voci costi reali (rispetto dei parametri, esibizione di documentazione contabile/amministrativa a supporto, dimostrazione costi sostenuti),
 - Controllo ulteriore della documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore in termini di completezza e correttezza,
 - Presentazione rendiconto finale,
 - Controllo sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici in relazione agli obiettivi dichiarati.
- I dati tecnici ed amministrativi devono essere riconciliati e deve essere svolta una verifica di finanziabilità delle spese esposte.
- È necessario che gli atti e le fonti normative siano tracciabili e archiviate.
- Qualora siano previsti incontri con Pubblici Ufficiali devono intervenire almeno due soggetti, tra cui il relativo Amministratore Delegato. Dell'esito degli incontri con i rappresentanti della PA dovrà essere data informazione, con modalità tracciabili o durante la prima riunione utile, agli altri Amministratori Delegati.
- Deve essere fornita immediata informativa al superiore gerarchico (o ai Consiglieri Delegati e all'OdV) nel caso di ricevimento di pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società.
- Nel caso in cui venga affidato a soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) il supporto alla Società, il rapporto viene contrattualizzato e deve essere inserita nel contratto la clausola di tutela 231. Deve essere richiesto a tali soggetti esterni di relazionare per iscritto in merito all'attività svolta.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------------|
| Amministratore Delegato area Sviluppo e Innovazione | Invio di report sul ricevimento e/o utilizzo di contributi o finanziamenti pubblici | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Sviluppo e Innovazione | Comunicazione di accesso ad ammortizzatori sociali | Ad evento |
| Amministratore Delegato area Sviluppo e Innovazione | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Sviluppo e Innovazione | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Omaggi, erogazioni liberali

1. Protocollo preventivo

Nel caso delle erogazioni liberali, deve applicarsi la seguente disciplina:

- Nel caso in cui la Società decida di concedere erogazioni liberali, la decisione viene presa dall'Amministratore Delegato area Amministrazione e ne viene informato il CdA. Per erogazioni superiori a 5.000 Euro (valore unitario), la decisione viene presa dal CdA.
- Deve essere svolta adeguata istruttoria in ordine al soggetto destinatario dell'erogazione liberale (controllo dell'esistenza dell'ente, dei suoi scopi statutari); tale istruttoria deve essere documentata e archiviata.
- Deve essere effettuata una verifica puntuale della documentazione prodotta dal proponente e relativa archiviazione da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- Il contributo liberale deve essere riconosciuto attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
- Le erogazioni liberali devono essere contabilizzate nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale.
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo effettua una verifica periodica di secondo livello sull'elenco riepilogativo delle liberalità erogate al fine di verificare eventuali casi anomali (es. situazioni abituali, erogazioni liberali in deroga ai criteri definiti nella procedura, etc.).
- Deve essere garantito il rispetto del Protocollo preventivo "Approvvigionamento dei beni e servizi" nel caso di acquisti di beni da donare.

Nel caso degli omaggi, deve applicarsi la seguente disciplina:

- È ammesso il riconoscimento di omaggi a soggetti terzi per un valore inferiore ai 100 Euro. Ne deve essere informato un Amministratore Delegato.
- È vietato riconoscere omaggi a soggetti sensibili (es. soggetti appartenenti alla PA che intrattengono rapporti diretti con la società per lo svolgimento delle proprie attività).
- È vietato offrire omaggi come incentivo ad acquistare, consigliare o approvare un servizio delle Società del Gruppo influenzando così l'esito della selezione del fornitore condotta dal potenziale cliente o apportando ingiustamente un vantaggio alle attività commerciali delle Società del Gruppo.
- È necessario predisporre e mantenere aggiornato, da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, un documento di riepilogo che raccoglie l'indicazione dei soggetti destinatari, l'oggetto dato in omaggio ed il motivo/occasione per cui viene riconosciuto.
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo effettua una verifica periodica delle richieste di omaggi al fine di verificare eventuali casi anomali (es. omaggi abituali, omaggi in deroga ai limiti previsti senza adeguata motivazione, etc.).
- Gli omaggi destinati a terzi devono essere contabilizzati come spese di rappresentanza nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale.
- Deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dal Protocollo "Approvvigionamento di beni e servizi".

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Informativa in merito ad erogazioni liberali | Semestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Caso di violazione del limite di valore degli omaggi | Ad evento |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Semestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Semestrale |

Sponsorizzazioni

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Deve essere svolta adeguata istruttoria in ordine al soggetto destinatario della sponsorizzazione; tale istruttoria deve essere documentata e archiviata.
- Deve essere valutata e motivata la congruità della somma versata, anche alla luce di indagini di mercato o comunque comparative o altri parametri (es. listini, tabelle, etc.), ovvero deve risultare appropriata in relazione al valore promozionale della sponsorizzazione/evento.
- Devono essere riconosciute sponsorizzazioni esclusivamente ad enti e non a singoli individui.
- Le decisioni vengono assunte dal CDA.
- Il rapporto deve essere contrattualizzato con descrizione in dettaglio delle prestazioni e inserimento della clausola di tutela 231.
- È necessario individuare un referente operativo per la gestione della sponsorizzazione che si occupa di recuperare i documenti comprovante l'avvenuta sponsorizzazione (es. materiale fotografico).
- L'addetto dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo archivia i suddetti documenti.
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo effettua un controllo di merito in occasione del controllo mensile IVA.
- Non sono consentiti scambi di beni e/o servizi.
- La sponsorizzazione deve essere riconosciuta attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
- Deve essere data tempestiva informativa al superiore gerarchico (o ai Consiglieri Delegati e all'OdV) nel caso di ricevimento di pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------|
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Informativa in merito a sponsorizzazioni effettuate | Semestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Semestrale |
| Amministratore Delegato area Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Semestrale |

PERSONE E VALORI

Selezione e gestione del personale

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Le necessità di personale vengono previste a budget. Eventuali deroghe (ricerche avviate in corso d'anno, non previste a budget) devono essere decise con l'intervento di più soggetti.
- I profili attesi devono essere predeterminati da parte del Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo.
- Nelle diverse fasi di richiesta, definizione job description di riferimento, identificazione della rosa di candidati, colloqui valutativi ed approvazione finale, intervengono diversi soggetti.
- Le fasi di cui sopra devono risultare documentate, ivi comprese le valutazioni relative ai candidati esaminati.
- La documentazione relativa ai candidati scelti (CV, lettera di presentazione, referenze, report di selezione, etc.) viene archiviata a cura del Responsabile Risorse Umane di Gruppo.
- Nel caso di assunzione di lavoratori stranieri, il Responsabile Risorse Umane di Gruppo effettua periodicamente un controllo sulle scadenze e relativi rinnovi dei permessi di soggiorno.
- L'Ufficio Risorse Umane di Gruppo effettua, con modalità tracciabili, le seguenti verifiche periodiche:
 - corrispondenza tra il livello di inquadramento e retribuzione proposte e quanto previsto dal CCNL applicato dalla Società;
 - rispetto delle norme vigenti relative a orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie.

Eventuali anomalie vengono segnalate con modalità tracciabili all'Amministratore Delegato all'area Risorse Umane.

- Al momento dell'assunzione, organizzazione di incontri per la formazione con il coinvolgimento del Servizio Prevenzione e Protezione, per le parti di competenza, e consegna del Modello 231 da parte dell'Ufficio Risorse Umane di Gruppo.
- Nel caso in cui venga affidato a soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) il supporto alla Società, il rapporto viene contrattualizzato e deve essere inserita nel contratto la clausola di tutela 231. Deve essere richiesto a tali soggetti esterni di relazionare per iscritto in merito all'attività svolta.
- L'Ufficio Risorse Umane richiede ed archivia la documentazione obbligatoria (DURC, regolarità contributiva, etc.) nei casi in cui si interfaccia con le cooperative. I rapporti con queste società sono regolarmente contrattualizzati.

Sistema incentivante

La Società ha adottato due diverse tipologie di sistema incentivante:

- 1) Premio generale definito in base ai risultati di bilancio,
- 2) Premi di gruppo al raggiungimento di determinati obiettivi (sia quantitativi che qualitativi) suddivisi in base alle specifiche categorie di figure aziendali.

Sono garantiti l'intervento di più soggetti e la tracciabilità delle decisioni nelle diverse fasi del processo:

- Definizione degli obiettivi relativi alla parte di premio generale (Consiglio di Amministrazione),
- Definizione degli obiettivi relativi alla parte di premio di gruppo (Amministratore Delegato all'area Vendita e Process Owner),
- Riconoscimento del premio al raggiungimento degli obiettivi fissati (Amministratore Delegato all'area Vendita e Process Owner).

Nelle fasi in cui non interviene direttamente il Consiglio di Amministrazione, questo deve essere informato tempestivamente.

- Nella definizione o modifica del sistema incentivante o premiante (ivi comprese, ad esempio, le progressioni e gli avanzamenti di carriera), la Società vieta di incentivare, favorire e/o premiare comportamenti, omissivi o commissivi, che, anche indirettamente, violino in qualunque modo le normative vigenti o ne incentivino la violazione o, in generale, aumentino il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|--|------------------|
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Informativa sulle assunzioni di personale, segnalando in particolare caso di assunzione di personale con precedenti incarichi in Pubblica Amministrazione o di pubblico servizio oppure di soggetti che precedenza lavoravano in/per società concorrenti (anche in settori diversi da NECSI), e di lavoratori stranieri | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Informativa su sanzioni disciplinari comminate, distinguendo tra quelle in materia di sicurezza e ambiente e le altre. | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Informativa in merito alla revisione del sistema incentivante | Ad evento |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Dichiarazione relativa all'assenza/presenza, anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di appalto o subappalto, di: <ul style="list-style-type: none">- casi di corresponsione di retribuzioni difformi da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,- casi di violazione della normativa relativa all'orario | Semestrale |

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|--|------------------|
| | di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, - casi di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti | |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

Gestione sistemi informatici e licenze software

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Nei contratti con i fornitori, che a qualche titolo hanno accesso ai sistemi informatici aziendali (fornitori di software, manutentori hardware, etc.), è introdotta idonea clausola a tutela della società.
- Deve essere consegnata nomina formale agli amministratori di sistema, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capacità ed esperienza previsti dalla normativa vigente in materia; con riferimento ad ADS appartenenti ad organizzazioni terze, contrattualizzazione dell'obbligo, in capo ai fornitori terzi di individuare, nominare gli ADS appartenenti alla propria organizzazione e di attuare le misure di controllo relative all'attività svolta sui sistemi delle Società del Gruppo.
- Sono individuati ruoli e responsabilità in relazione al monitoraggio delle attività svolte dagli ADS al fine di assicurare che siano tempestivamente rilevati eventuali indici di anomalia nelle condotte degli ADS stessi e siano, quindi, approntate le contromisure opportune in relazione alle circostanze del caso concreto.
Deve svolgersi, con modalità tracciabili e con l'eventuale supporto di fornitore esterno, un audit periodico da parte del Titolare del trattamento (Amministratore Delegato/Unico) mediante interrogazione di apposito tool per la tracciatura degli accessi degli ADS.
- Il Gruppo deve adottare un Regolamento di utilizzo dei Sistemi informatici (comunicato ai dipendenti e agli eventuali ulteriori utenti dei sistemi IT aziendali), che impone agli utenti IT regole di condotta prudenziali obbligatorie in relazione a dati e strumenti. Tale documento costituisce uno strumento necessario per sensibilizzare tutti i destinatari (utenti interni ed eventualmente esterni del sistema informatico aziendale) sulla corretta gestione dei sistemi informatici aziendali ai fini della protezione dei dati personali in essi contenuti, del rispetto della normativa sulla tutela legale del software, nonché di prevenzione del rischio di commissione dei reati informatici ex art. 24 del D.Lg. 231/2001 e dei reati in materia di diritto d'autore.
Lo stesso deve disciplinare le seguenti attività:
 - utilizzo degli strumenti informatici (inteso sia come regole di uso corretto che come divieto di specifici utilizzi);
 - creazione, assegnazione e gestione delle credenziali di autenticazione;
 - utilizzo della rete interna;
 - utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili, quali chiavette USB, hard disks e simili;
 - istruzioni relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati in azienda (es. carte di credito, carte prepagate, conti digitali etc.);
 - utilizzo dei PC e degli smartphone aziendali;

- utilizzo di dispositivi hardware quali telefoni, fax, fotocopiatrici, stampanti, apparecchi multifunzione;
 - uso della posta elettronica;
 - navigazione in Internet;
 - protezione antivirus;
 - utilizzo di servizi di trasferimento dati;
 - utilizzo di funzionalità di cifratura dei dati.
- Il Responsabile IT di Gruppo verifica periodicamente il rispetto del Regolamento Informatico, relazionando all'Amministratore Delegato all'Area IT.
 - Il responsabile IT di Gruppo verifica periodicamente, con modalità tracciabili, la legittimità dei software installati nei pc aziendali. Nel caso di necessità il Responsabile IT di Gruppo informa l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Acquisto di Gruppo provvede all'acquisto.
 - È necessario effettuare un audit periodico relativo alle misure informatiche da parte del Responsabile IT di Gruppo, con il supporto del Data Protection Officer ("DPO") nominato dalla Società, ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 32 Regolamento UE Privacy "GDPR") e alle best practice di riferimento.
 - È previsto un obbligo di segnalazione da parte del Responsabile IT di Gruppo all'Amministratore Delegato di eventuali anomalie rilevate nell'ambito della verifica di sicurezza delle informazioni (es. virus, attacchi criptolocker a sistema informatico contenente dati personali o altri casi di "data breach", prolungata indisponibilità di servizi, eventuali gravi anomalie delle attività di back-up o, se del caso, di disaster recovery).
 - Per tutto quanto attiene alla gestione dei rischi privacy, si rinvia al Protocollo Preventivo Gestione Privacy.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|---|--|-------------|
| Responsabile Sistemi Informativi e Infrastrutture | Report sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di sua competenza, in particolare: - le attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software - i controlli e le verifiche periodiche sull'efficienza del sistema | Annuale |
| Responsabile Sistemi Informativi e Infrastrutture | Invio del report sintetico sul controllo della legittimità dei Software presenti nei sistemi aziendali. | Trimestrale |
| Responsabile Sistemi Informativi e Infrastrutture | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Sistemi Informativi e Infrastrutture | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

MARKETING E COMUNICAZIONE

Marketing

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- L'attività deve essere affidata al Centro di competenza Marketing e Comunicazione di Gruppo, sotto la supervisione dei Process Owner, per ambiti di competenza.
- In particolare, il Process Owner deve validare ogni modifica apportata al sito internet di NECSI e alle pagine dei social network.
- Gli addetti del Centro di competenza Marketing e Comunicazione effettuano verifiche puntuali sulla legittimità delle immagini, dei motivi musicali e dei video utilizzati.
- Deve essere svolto un controllo (preventivo rispetto all'utilizzo e/o alla pubblicazione) dei contenuti multimediali (immagini, video, musiche, etc.) utilizzati a fini promozionali da parte dell'Ufficio Marketing e Comunicazione anche attraverso la collaborazione di agenzie pubblicitarie esterne.
- Nei contratti con le agenzie esterne di comunicazione eventualmente coinvolte deve essere disciplinata la garanzia sulla titolarità delle immagini, video ed opere musicali e multimediali dalle stesse fornite.
- La Società deve acquisire, da parte del titolare, dell'autorizzazione all'utilizzo di loghi, marchi e materiale multimediale di terzi (es. firma liberatoria nel caso di foto, video, etc. di terzi).
- È fatto obbligo di acquisizione, da parte del titolare, dell'autorizzazione all'utilizzo di loghi, marchi e materiale multimediale di terzi (es. firma liberatoria nel caso di foto, video etc. di terzi, anche di soggetti non appartenenti al mondo dello spettacolo).

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|-------------------------|---|-------------|
| Amministratore Delegato | Informativa su contestazioni ricevute da soggetti terzi per l'utilizzo improprio di loghi, marchi, temi musicali e multimediali | Ad evento |
| Amministratore Delegato | Informazioni su eventuali anomalie riscontrate rispetto alla presente procedura | Trimestrale |
| Amministratore Delegato | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

ACQUISTI

Acquisti di beni e servizi generali

Tale attività è affidata con contratto di servizi alla società controllata NECSI, la quale è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 che prevede protocolli preventivi per il presente processo.

Deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto nella presente procedura preventiva.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- È necessario gestire il processo di approvvigionamento di beni e servizi generali tramite sistema gestionale che ne garantisce la tracciabilità periodica degli stessi.
- L'Ufficio Acquisti di Gruppo predispone e aggiorna un elenco fornitori validati che prevede anche una valutazione periodica degli stessi.
- In caso di fornitore non noto, è fatto obbligo di effettuare un'adeguata e documentata verifica preliminare sul soggetto giuridico, sia attraverso documentazione richiesta alla società (es. organigramma) sia attraverso banche dati in uso al pubblico (es. visura, banca dati VIES, Cerved). Tra gli aspetti da verificare vi sono in particolare:
 - a) esistenza del soggetto giuridico e anno di costituzione;
 - b) compatibilità della sede con l'oggetto dell'attività svolta;
 - c) compatibilità della fornitura con l'oggetto dell'attività svolta;
 - d) effettiva appartenenza del referente all'azienda fornitrice;
 - e) verifica del rischio di credito;
 - f) verifica della governance e organizzazione societaria (organo amministrativo e sua composizione, soci, numero dipendenti, eventuale presenza del Collegio Sindacale).
- Le decisioni sono condivise tra almeno due soggetti.
- L'Ufficio Acquisti di Gruppo effettua un processo di selezione comparativa (a meno di specifiche eccezioni, che devono essere espressamente motivate).
- È necessario archiviare le offerte ricevute presso l'Ufficio Acquisti di Gruppo.
- L'accordo è formalizzato e contiene specifica descrizione del contenuto.
- Sono esclusi di regola contratti a tempo indeterminato, salvo eccezioni debitamente motivate.
- Nei contratti è necessario inserire:
 - o clausola 231
 - o nei contratti di appalto: apposita clausola con cui l'appaltatore si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia retributiva, contributiva e in materia di orari di lavoro, pause e riposi.
- Valutazione periodica delle prestazioni con predeterminazione dei criteri di valutazione. Nei casi di contratti di servizi, deve essere acquisita e conservata evidenza della prestazione svolta dal fornitore.
- In merito agli acquisti attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione e tutela ambientale, le decisioni sono assunte dal Delegato di funzione ex art. 16 D.Lgs. 81/08 o dal Datore di Lavoro, coinvolgendo con modalità tracciabili il RSPP affinché possa svolgere le valutazioni di propria competenza e informando il Datore di Lavoro.

- Per gli specifici aspetti e adempimenti legati alla tutela della salute, sicurezza e ambiente devono essere rigorosamente rispettate le relative procedure in ambito sicurezza e ambiente (appalti, rifiuti, DPI, etc.).
- Nel caso di ricorso ad appaltatori o subappaltatori che impiegano manodopera:
 - o Acquisizione e verifica di opportuna documentazione a riprova della regolarità dei dipendenti;
 - o Controlli sull'attività effettivamente svolta dagli appaltatori nel corso dell'esecuzione del lavoro da parte del Responsabile.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Informativa in merito ad acquisti compiuti dall'Amministratore Delegato, dai Process Owner o dai Responsabili funzioni di staff, senza rispettare la presente procedura | Trimestrale |
| Amministratore Delegato area Acquisti | Informativa in merito ad acquisti compiuti dall'Ufficio Acquisti, senza rispettare la presente procedura | Trimestrale |
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Ufficio Acquisti di Gruppo | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

I Responsabili delle diverse Aree e/o Uffici aziendali della società che effettua attività di service sono incaricati di inviare all'OdV di NECSI HOLDING i flussi informativi previsti dal modello, garantendone l'esaustività, la puntualità e la veridicità.

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Ciclo attivo

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Nelle diverse fasi del ciclo attivo, rispetto del principio di separazione e contrapposizione di funzioni per lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - o raccolta delle richieste di acquisto da parte dei clienti
 - o accettazione dell'ordine o stipula di un contratto di vendita e inserimento dell'ordine a sistema
 - o esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni di servizio
 - o predisposizione ed emissione delle fatture al cliente, con verifica della corrispondenza ai dati riportati nell'ordine/contratto di vendita
 - o registrazione del credito in contabilità generale
 - o ricevimento incassi e relativa contabilizzazione
 - o svolgimento dei relativi controlli sul rispetto del processo
- L'emissione di fatture deve essere autorizzata da soggetti dotati di appositi poteri secondo le procedure del software SAP.
- Il software gestionale prevede una profilazione utente per area e specifico ruolo ricoperto in linea con la rappresentazione gerarchico-funzionale rappresentata dall'organigramma aziendale; ad ogni utente viene assegnato un username e una password personale.
- Periodicamente devono essere verificate le anagrafiche clienti al fine di verificarne la validità dei dati presenti a sistema anche tramite utilizzo di banche dati di informazioni commerciali esterne (es. CERVED, etc.).
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo riceve gli incassi e li contabilizza; per le operazioni di incasso devono essere utilizzati strumenti bancari.
- I movimenti devono essere documentabili (documenti giustificativi a riprova delle operazioni). La tracciabilità dei dati e dei documenti contabili e fiscali è garantita dal sistema informatico gestionale in cui sono presenti gli estremi dei contratti/ordini, offerte di vendita accettate, fatture e relativi incassi. L'utilizzo del software gestionale consente di risalire a tutte le fatture pregresse e di consultare lo storico del cliente.
- Nei casi di vendite effettuate "da" e "verso" un partner commerciale che prevedono una compensazione di importi, è prevista la raccolta delle evidenze documentali che attestino la congruità dei valori delle singole prestazioni e la regolamentazione del rapporto tramite la fatturazione (attiva e passiva) di operazioni distinte.
- Viene garantita la correttezza dei dati tra quanto riportato nella contabilità generale e quanto indicato nel Sistema di Interscambio attraverso l'utilizzo del sistema gestionale con segnalazione di eventuali notifiche di rifiuto al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.
- Deve essere previsto un blocco per i clienti morosi.

- La gestione degli insoluti avviene in occasione di appositi incontri tra più soggetti, tra cui almeno il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo. Le decisioni sottostanti sono formalizzate.
- Eventuali note di accredito vengono autorizzate da soggetti dotati di appositi poteri e comunicate quotidianamente a molteplici soggetti interessati all'andamento delle commesse, unitamente ai dati di fatturazione e di vendita.
- Nei casi in cui il soggetto beneficiario del servizio sia diverso dal soggetto che effettua il pagamento, deve essere richiesto alla controparte contrattuale di fornire una dichiarazione sulla natura del rapporto con il soggetto che effettua il pagamento ed un'autorizzazione che sottende ad escludere ogni tipologia di rapporto a rischio riciclaggio.
- È previsto un controllo a campione sulle diverse fasi del ciclo attivo da parte del Revisore.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Responsabile Amministrazione Finanza | Segnalazione di incassi provenienti da soggetti diversi dalla controparte contrattuale sostanziale (es. incongruenze tra il soggetto beneficiario della prestazione e il soggetto che effettua il pagamento) | Ad evento |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Ciclo passivo, cassa, pagamenti, gestione risorse finanziarie

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Nelle diverse fasi del ciclo passivo, viene garantito il rispetto dei requisiti di separazione dei ruoli e della contrapposizione di funzioni tra:
 - o chi ordina il bene/servizio,
 - o chi riceve o comunica il ricevimento,
 - o chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine,
 - o chi registra la fattura in contabilità,
 - o chi autorizza il pagamento.
- per l'acquisto di materiali: il DDT viene caricato a sistema gestionale SAP ed il documento viene trasmesso all'Addetto Contabilità fornitori di Gruppo. All'arrivo della fattura, la stessa viene abbinata al DDT per controllo e, se corretta, registrata in contabilità.
- per l'acquisto delle prestazioni di servizi: è sempre presente un ordine/incarico, gli ordini vengono registrati a sistema, l'ordine viene prelevato e abbinato alla fattura. L'attestazione sul corretto e completo svolgimento dei servizi viene rilasciata dai responsabili a cui il servizio afferisce, con modalità tracciabile mediante SAP (EMS entrata merci e servizi).
- Le anagrafiche fornitori devono essere periodicamente verificate al fine di verificarne la validità dei dati presenti a sistema.
- Tale software gestionale prevede una profilazione utente suddivisa per area e specifico ruolo ricoperto in linea con la rappresentazione gerarchico-funzionale rappresentata dall'organigramma aziendale; ad ogni utente viene assegnato un username e una password personale.
- La Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo provvede a ritirare le RiBA se conformi alle registrazioni contabili.
- I pagamenti sono registrati tramite home-banking da parte di un addetto Amministrazione di Gruppo e sono approvati dall'Amministratore Delegato Area Amministrazione o, in caso di sua impossibilità, da soggetto dotato di appositi poteri.
- Le decisioni sottostanti al ricevimento di fatture senza precedente caricamento dell'ordine a sistema e di pagamento di fatture non ancora contabilizzate sono prese da soggetto dotato di appositi poteri, il quale informa periodicamente un Amministratore Delegato.
- In caso in cui venga richiesto da un fornitore di effettuare il pagamento di fatture a soggetti terzi diversi dal fornitore stesso, è necessario richiedere al vertice aziendale una dichiarazione che autorizzi il pagamento al terzo.

Gestione cassa:

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Le operazioni per cassa sono limitate all'acquisto di bolli, pagamento di bollettini e operazioni similari, dunque limitate sia per importo che per numero.
- La custodia della cassa, come è consolidato e noto in azienda, è affidata al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.
- I movimenti devono essere documentati (documenti giustificativi a riprova delle operazioni).
- Quotidianamente viene verificata la concordanza fra saldo del libro cassa e contabilità generale.
- Il denaro e i valori sono custoditi in cassaforte; le chiavi della cassaforte sono custodite dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo mentre una copia delle stesse è affidata all'Amministratore delegato area Amministrativa.
- La giacenza delle disponibilità liquide in cassa avviene nel rispetto della soglia limite stabilita dalla legge in materia di utilizzo di denaro contante, a meno di specifiche eccezioni. Tali superamenti di giacenza devono essere autorizzati dall'Amministratore Delegato area Amministrazione.
- Sono previsti dei controlli a campione sulla corrispondenza dei valori tra cassa e contabilità generale da parte dell'organo revisore.

Gestione Risorse Finanziarie:

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- La gestione della tesoreria è affidata al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, che ne discute la strategia e la pianificazione con l'Amministratore Delegato.
- E' previsto l'utilizzo del remote banking per l'effettuazione di operazioni sui conti correnti della società ed è prevista una chiara individuazione dei soggetti a cui è concesso l'utilizzo della chiavetta digitale (token).
- I poteri di firma presso gli istituti di credito, invece, sono formalmente attribuiti dal CdA (ai vertici aziendali).
- La Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo tiene i rapporti continuativi con gli istituti di credito; ogni decisione in merito ad investimenti, apertura di nuovi conti correnti o linee di credito è condivisa con il vertice aziendale.
- Vengono utilizzati per lo più strumenti bancari come modalità di incasso e pagamento (bonifici, RiBa, etc.).
- Deve essere predisposto ed aggiornato continuamente un inventario degli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati in azienda (es. account homebanking, carte di credito, carte prepagate etc.) e devono essere identificati i relativi titolari e sostituti, quest'ultimi se designati con apposita lettera di incarico.
- I soggetti che possono operare sui c/c bancari che stabiliscono la banca d'appoggio dei movimenti sono chiaramente identificati.
- Giornalmente gli estratti conto sono riconciliati con le risultanze contabili.
- Tutti i movimenti bancari sono comprovati da documenti giustificativi a riprova delle operazioni; i documenti giustificativi vengono controllati e verificati periodicamente.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|---|------------------|
| Responsabile Amministrazione Finanza | Informativa in merito ad anomalie | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo delle carte di credito aziendali | Ad evento |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Predisposizione bozza di bilancio e adempimenti fiscali

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Il processo è presidiato dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo che monitora il rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa civilistica e fiscale.
- Viene coinvolto uno studio di consulenza esterno per gli adempimenti civilistici, fiscali e tributari di natura straordinaria.
- In particolare, la Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo effettua le seguenti tipologie di controlli:
 - o controllo in merito alla deducibilità dei costi al momento della registrazione delle fatture, con indicazione dei riferimenti normativi o di prassi amministrativa posti alla base della scelta della deduzione di determinate tipologie di costi;
 - o controlli mensili al momento del calcolo IVA.

E' previsto un ulteriore controllo di quanto sopra riportato da parte del consulente esterno, in sede di predisposizione del bilancio.

- È garantita una adeguata ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, della conformità del bilancio ai principi contabili applicabili e della corrispondenza dello stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili mediante il coinvolgimento di più soggetti (Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo, consulente esterno, Organi di controllo).
- I dati e le informazioni contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali sono rilevati, trasmessi e aggregati con modalità tali (anche per il tramite del sistema informatico contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati.
- Nell'ambito del procedimento di stima delle poste contabili, è necessario rispettare il principio di ragionevolezza e chiara tracciabilità dei parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento.
- La scelta sui criteri da utilizzare per la quantificazione delle poste valutative di bilancio deve essere approvata dal CdA sulla base di proposte motivate e tracciabili (ad es. motivazione specifica se ci si discosta dai principi contabili). Qualora vi fossero dei cambiamenti nei criteri di valutazione ne viene data comunicazione in Nota Integrativa che viene controllata dal Revisore prima di essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo deve valutare tutti gli aspetti/profilo fiscali sottostanti le operazioni effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio e ha l'onere di tenere traccia delle valutazioni effettuate ai fini della deduzione fiscale integrale o parziale di un determinato costo - per le questioni che presentano profili di maggiore incertezza -, indicando espressamente (ad esempio in un

apposito prospetto) i riferimenti normativi, di prassi amministrativa e/o giurisprudenziali posti a base della scelta fiscale effettuata.

- Viene garantito il coinvolgimento di più soggetti nell'attività di verifica sui risultati fiscali finali e sui modelli fiscali da presentare all'Amministrazione finanziaria, con informativa al soggetto apicale/vertice aziendale.
- Prima dell'esposizione in dichiarazione e del loro utilizzo, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo verifica, con modalità tracciabili, l'effettiva spettanza e la corretta quantificazione di eventuali crediti d'imposta della Società.

La documentazione a riprova della spettanza e del valore del credito d'imposta è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione di Gruppo.

- I soggetti delegati al pagamento delle imposte e contributi sono chiaramente identificati così come i soggetti che ne autorizzano il pagamento.
- La selezione dei consulenti in materia deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'affidamento degli incarichi professionali.
- L'organo di revisione è coinvolto attivamente tramite le verifiche richieste dalla legge.
- I contatti con il Revisore sono tracciati e le richieste ad esso rivolte e le risposte ricevute sono formalizzate.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|--|-------------|
| Responsabile Amministrazione Finanza | Fascicolo di Bilancio | Annuale |
| Amministratore Delegato Area Amministrazione Finanza | Comunicazione di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire al soggetto/società incaricata della revisione legale dei conti o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione di bilancio | Ad evento |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Informativa periodica da cui risulti se vi siano o meno in atto ispezioni o verifiche da parte degli enti competenti ed esito delle stesse | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Eventuali non conformità e deroghe rispetto alla disciplina prevista dal presente protocollo preventivo 231 | Trimestrale |
| Responsabile Amministrazione Finanza | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza

Per alcuni aspetti l'attività è svolta dalla società Capogruppo Necsi Holding Srl anche in outsourcing, a favore delle società controllate; pertanto, il presente protocollo preventivo deve essere osservato dal personale di Necsi Holding Srl anche nello svolgimento di tale attività in outsourcing, con i rispettivi adattamenti indicati nella procedura, ove necessario.

1. Protocollo preventivo

Deve applicarsi la seguente disciplina:

- Viene garantito il rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni come segue:
 - chi autorizza,
 - chi utilizza,
 - chi controlla.
- È fatto obbligo di presentazione giustificativi delle spese e di indicare i nominativi degli eventuali ospiti.
- È fatto obbligo di rispettare i limiti imposti dal Regolamento spese di trasferte. Eventuali deroghe a tali limiti sono consentite purché formalmente motivate (ad es. trasferte in grandi città) ed autorizzate dall'Amministratore con delega all'area commerciale.
- Devono essere indicati i nominativi di eventuali terzi (es. clienti) in favore dei quali sono state sostenute le spese di rappresentanza.
- È previsto un controllo di secondo livello da parte dell'Ufficio Risorse Umane di Gruppo sia per i rimborsi spese che per le spese di rappresentanza intestate all'azienda.
- Il sistema di tesoreria e controllo della cassa (che movimentata comunque piccole spese) è centralizzato presso l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo.

2. Flussi informativi all'OdV

| Soggetto | Dati/informazioni | Frequenza |
|--|--|-------------|
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Report sulle spese sostenute a favore di soggetti terzi, con evidenza delle eccezioni alla procedura e delle relative approvazioni | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Segnalazione di spese di natura eccezionale sostenute dai vertici aziendali | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Informativa in merito a deroghe alla disciplina | Trimestrale |
| Responsabile Ufficio Risorse Umane di Gruppo | Cambiamenti nelle attività svolte nel processo e/o cambiamenti nell'organizzazione del processo | Trimestrale |

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 7

Procedura gestione flussi informativi



NECSI HOLDING S.R.L.

Versione 2.0

15 dicembre 2023

INDICE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | PREMESSA..... | 3 |
| 2 | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 3 |
| 3 | LA TRATTAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 5 |
| 4 | TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI | 5 |
| 5 | RIFERIMENTI..... | 5 |
| 6 | ALLEGATI ALLA PROCEDURA | 5 |

1 PREMESSA

In conformità a quanto previsto dal par. 9.4. del "Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo", facente parte del Modello Organizzativo 231 di NECSI HOLDING (di seguito, il "Modello 231"), la presente procedura è finalizzata a:

individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") di NECSI HOLDING (di seguito, la "Società") da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231.

La definizione di tali obblighi informativi all'OdV risponde all'esigenza di:

- da un lato, consentire l'attività di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall'altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

La presente procedura deve essere aggiornata anche con il parere preventivo dell'OdV e viene diffusa a tutto il personale della Società.

La modifica e l'aggiornamento dei flussi informativi riportati nell'**Allegato A** – "Quadro dei flussi informativi", invece, sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne la gestione delle **Segnalazioni 231 (o whistleblowing)** all'OdV, come previste dal par. 9.4 del "Manuale di Organizzazione Gestione e Controllo", si rinvia integralmente alla disciplina prevista nella "**Procedura Whistleblowing**".

2 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per Flussi informativi si intendono:

- qualsiasi dato o elemento relativo alla normale attività aziendale che, data la sua natura, risulti rilevante al fine di valutare l'efficace applicazione del Modello e/o del Codice di Comportamento. Tali informazioni sono richieste dall'Organismo di Vigilanza agli specifici soggetti preventivamente identificati secondo le modalità di seguito previste.
- i flussi informativi periodici o ad evento definiti nell'Allegato A della presente procedura.

All'OdV devono essere trasmessi:

- a. con frequenza periodica o ad evento, i dati, le informazioni e i documenti elencati nella tabella contenuta nell'Allegato A del presente documento.

Tali flussi dovranno essere trasmessi dai soggetti indicati come "*Mittenti*" nella suddetta tabella, secondo le periodicità indicate nella stessa, al seguente indirizzo:

- odv.necsi_holding@gmail.com

Si precisa che le inefficienze operative che dovessero essere riscontrate dalle strutture aziendali nell'ambito dei controlli interni previsti saranno considerate da parte dell'OdV nell'ambito dei Flussi Informativi, per come negli stessi individuate (es. deroghe, eccezioni, scostamenti, deviazioni alle procedure, ecc.).

Tali inefficienze possono comunque essere rivolte:

- al diretto superiore (se utile, prendere visione della versione più aggiornata dell'organigramma aziendale);
- direttamente all'Organismo di Vigilanza, quale Flusso informativo, nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di comunicazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza potrà chiedere ai responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto aziendale, volta per volta, qualunque altro dato o informazione, anche non espressamente previsto nella tabella.

In particolare, come previsto dal par. 9.2. del "Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo", l'OdV:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;
- qualora lo ritenga necessario od opportuno, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale ove presente, ai revisori o alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231.

b. obbligatoriamente e con tempestività, deve ricevere le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

Inoltre, si ricorda che tra i Flussi informativi rientra anche l'obbligo, da parte dei Gestori della Segnalazione diversi dall'OdV, di comunicare tempestivamente all'Organismo di

Vigilanza ogni segnalazione avente ad oggetto violazioni delle fattispecie presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 e/o del Modello 231 che gli stessi abbiano ricevuto, così come previsto dalla ***Procedura Whistleblowing***.

Il mancato adempimento, da parte del dipendente, del collaboratore o degli organi sociali, dell'obbligo di informazione previsto dal presente documento e, in generale, dal Modello 231 della Società, può dar luogo all'applicazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nell'**Allegato 4** – Sistema Sanzionatorio 231 del Modello 231 (ad es. sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti).

3 LA TRATTAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A differenza di quanto indicato nella Procedura Whistleblowing in merito alle Segnalazioni 231, nel caso dei Flussi informativi, l'Organismo di vigilanza può palesare la fonte, l'oggetto e il merito delle informazioni ricevute nell'accertamento della significatività, della rilevanza e della fondatezza dell'informazione, rivolgendosi anche alle funzioni e/o agli organi direttamente coinvolti.

4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – "GDPR").

La Società garantisce la protezione degli stessi mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate alla prevenzione dei rischi di perdita, distruzione, alterazione, accesso non autorizzato.

5 RIFERIMENTI

- Manuale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/2001- Parr. 9.2 - 9.4.
- Procedura Whistleblowing

6 ALLEGATI ALLA PROCEDURA

- Allegato A – Quadro Flussi informativi